

editoriale 2

Gestione informatica sempre più nella "rete"

primo piano 3-4

Nuova competenza accertamento doganale

di **Alessandro Fruscione**

attualità 9-10

Configurazione silenzio assenzioso

di **Alessandro Fruscione**

speciale europa 13-16

Chi trasporta che cosa verso chi e da dove

Federazione Russa

a cura di **Mauro Giffoni**

giurisprudenza 17-22

Articolo 42 del Codice penale

di **Najdat Al Najjari**
Francesca Di Bon P.

Accertamenti doganali esecutivi in dieci giorni

di **Sara Armella**
Valeria Baldi

dogane 24-33

OMD migliorare le performance doganali

di **Danilo Desiderio**

Valore in dogana e diritti di confine

di **Francesco Campanile**
Pierpaolo Trapuzzano

convegni 34-36

Napoli 15 Marzo 2013

Il futuro dei rappresentanti doganali e dei customs brokers

filo diretto 37

"Consignement Stock" in Germania

di **Andrea Toscano**

osservatorio 38-40

Giurisprudenza comunitaria e nazionale

di **Alessandro Fruscione**

Articolo 20 DL 472/97

L'articolo 20 del Decreto Legislativo 472/1997 fissa i termini di decadenza per la notifica degli atti di contestazione delle sanzioni entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, ovvero in quello diverso previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

di **Gianni Gargano**

pagg. 5-8



Tuteliamo la bellezza

Con il regolamento (CE) 1223/2009 del 30 novembre 2009 "sui prodotti cosmetici" sono state uniformate le regole all'interno della Comunità al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti cosmetici e nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana.

di **Giovanni De Mari**

Enrico Perticone

pagg. 24-26



Il Doganalista

Rivista giuridico-economica di commercio internazionale

Autorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985 - ANNO XXVI - n. 2 - Marzo-Aprile 2013

Direttore Responsabile: Walter Orlando

Comitato di Redazione: Italo Antelli, Giovanni De Mari, Antonio Di Gioia, Luciano Gallo, Mauro Lopizzo, Gianfranco Lorenzoni, Marino Manlio, Franco Mestieri, Walter Orlando, Enrico Perticone, Eugenio Pizzichelli.

Coordinatore editoriale: Liana Zagarese

Editore: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

Redazione: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

00187 ROMA - Via XX Settembre, 3 - Tel. 06.42.01.37.20 - 06.42.01.37.52 - Fax 06.42.00.46.28

Sito Internet: www.cnsd.it - **E-mail:** info@cnsd.it

Pubblicità: Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma - Tel. 06.42.00.46.21

Stampa: Stab. Tipolitografico Ugo Quintily spa - Viale Enrico Ortolani, 149/151 - 00125 Roma - Tel. 06/52.16.92.99

Poste Italiane spa - Sped. Abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1, comma 1 - DCB Roma

La foto di pag. 24 è stata tratta dal sito internet Ansa.it.

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana 



Gestione informatica sempre più nella "rete"

La gestione informatica del Consiglio Nazionale, sia sotto l'aspetto anagrafico che contabile, è in fase di realizzazione.

A seguito delle modifiche contenute nella riforma degli ordinamenti professionali, è stata anche prevista la gestione informatica del registro dei tirocinanti.

In questi giorni è partita la sperimentazione con alcuni Consigli compartimentali curando meticolosamente la migrazione dei dati dai Consigli territoriali al Consiglio Nazionale e viceversa.

Contemporaneamente è stata rivista la veste grafica del programma informatico, in modo da superare la fase di rodaggio nel primo semestre di quest'anno.

La tecnologia non è crescita, ma... aiuta.



Consigli compartimentali degli Spedizionieri Doganali

ANCONA
BARI
BOLOGNA
BOLZANO
CAGLIARI

FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO

ROMA
TORINO
TRIESTE
VENEZIA

La sentenza della Corte di Cassazione n. 5167, depositata il 1 marzo 2013, chiude definitivamente il controverso tema della competenza della dogana a procedere alla revisione dell'accertamento, specificando che le regole introdotte con il decreto legge n. 16 del 2012 hanno unicamente portata innovativa.

Il tema della competenza alla revisione dell'accertamento, infatti, è stato per lungo tempo molto discusso in quanto la portata comunitaria delle norme di riferimento - su tutte, oltre a quelle sull'obbligazione, l'art. 60 del Codice Doganale, a mente del quale,

“se la normativa doganale non prevede disposizioni particolari, gli Stati membri definiscono la competenza dei vari uffici doganali siti sul loro territorio, tenendo eventualmente conto della qualità delle merci o del regime doganale al quale devono essere vincolate”

nulla statuiva in ordine all'Ufficio periferico competente a procedere.

Nuova competenza accertamento doganale

Si è discusso per lungo tempo se la competenza all'accertamento spettasse all'ufficio doganale dove si era proceduto allo sdoganamento o all'ufficio di riferimento in funzione della sede legale del contribuente, oppure ancora se la competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fosse di tipo generale, ossia per materia, ovvero vincolata territorialmente: ciò in quanto era necessario fornire certezza all'Amministrazione ed agli operatori economici interessati, in ordine ad una attività di rilievo assoluto per quanto attiene alle operazioni di sdoganamento.

Storicamente, la dogana ha sempre cercato di estendere la portata dell'accertamento oltre i confini territoriali dei singoli Uffici, riservandosi una generale competenza per materia, osteggiata però da quanti, oltre alla competenza per materia, pretendevano sempre e comunque un legame giuridico tra luogo di nascita dell'obbligazione doganale e ufficio doganale di riferimento.

Sul punto, si è espressa la stessa Corte di Cassazione, stabilendo (con le sentenze 14786/11 e 14805/11) che, “non è corretto sostenere che la legislazione na-

zionale in materia doganale prevede solo una competenza per materia e non attribuisce alcuna importanza alla competenza per territorio” e che, al di là degli espliciti riferimenti alla competenza per territorio, tutta la normativa in materia prevede o comunque presuppone, per ogni attività o situazione considerata, una precisa dogana competente per territorio, corrispondente, in linea generale, al luogo in cui è sorta l'obbligazione doganale, ossia dove è stata presentata una dichiarazione doganale. Il riferimento è, in particolare, all'art. 97 Cost., all'art. 6 del Tuld, nonché alle relative norme sul contrabbando, ed al Regolamento interno dell'Agenzia delle Dogane.

Inizialmente, anche la stessa Agenzia delle Dogane, con la circolare 40 del 2012, si era adeguata a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, cautelando l'attività di accertamento che, tuttavia, cadeva nella difficoltà operativa di vedere effettuati accertamenti su una medesima materia e su un medesimo contribuente, operatività che di fatto proprio in questo modo era stata riorganizzata dagli Uffici. In sostanza, ad esempio, uno poteva essere l'Ufficio

che accedeva presso i locali dell'importatore sottoposto a verifica, redigendo il relativo pvc, mentre diversi potevano essere gli Uffici che alla fine delle indagini procedevano all'accertamento.

Tuttavia, per ovviare alle note difficoltà operative che l'amministrazione doganale doveva affrontare, il legislatore ha prontamente (ma solo parzialmente) risposto alle conclusioni giurisprudenziali con la modifica all'art. 11 del D.Lgs. 374/90 operata con il D.L. 16 del 2012, per cui l'ufficio doganale che effettua le verifiche con accesso presso l'operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali, anche se accertate presso un altro ufficio doganale. In questo modo, l'avvio e la conclusione delle indagini e, dunque, l'espletamento dell'intero

iter dell'accertamento sono riconducibili alla medesima dogana. Dall'introduzione della novella, il dibattito in dottrina e giurisprudenza si è dunque subito rivolto a definire la portata della norma, ovvero se questa potesse essere considerata come del tutto innovativa oppure meramente interpretativa di un assetto normativo comunque già presente e consolidato: per i contesti giudiziali e gli accertamenti in corso, infatti, la differenza tra le due interpretazioni si rivela cruciale, potendo questa sanare o meno eventuali verifiche viziata da incompetenza.

A dirimere la problematica è dunque intervenuta la recentissima sentenza qui in esame che, se da un lato ha confermato le conclusioni della medesima Corte sopra illustrate, dall'altro ha definito in maniera chiara ed

esaustiva l'irretroattività della norma. Per i Giudici, è infatti indubbio il connotato precettivo della norma, che unicamente integra la disciplina preesistente ed è dunque diretta a disporre esclusivamente per l'avvenire, anche ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, sancendo come illegittimi gli atti a suo tempo emessi dalla dogana incompetente per territorio.

Solo per il futuro, dunque, rileva la novella che ha modificato l'art. 11 del D.Lgs. 374/90 e, dunque, solo ora l'ufficio doganale che effettua le verifiche con accesso presso l'operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali, anche se accertate (ossia flussate, anche con esito dell'accertamento a canale verde) presso un altro ufficio doganale.

Alessandro Fruscione



C.A.D. MESTIERI Srl

Società uninomiale
Capitale sociale interamente versato € 52.000,00

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septies
AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE
ALBO NAZIONALE C.A.D. N. 30 DEL 16.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DG SD DIV. V

41012 CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2/A
Tel. + 39 059 657 001 più linee
Fax + 39 059 657 044 Telex 510631 Samasped I
Internet: www.samasped.com
E-mail: info@samasped.com
REA 283000
Registro Imprese MO - 1996-144082
Partita IVA 0234 837 0368

**CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT
ASSEVERAZIONI
SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE, IVA COMUNITARIA,
ACCISE E COMMERCIO ESTERO**

**• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE**

L'articolo 20 del decreto legislativo 472/97 fissa i termini di **decadenza** per la **notifica** degli atti di **contestazione** delle **sanzioni** entro il 31 Dicembre del **quinto anno** successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, ovvero in quello diverso previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

Non prevedendo la legge doganale alcun termine di decadenza per la notifica della sanzione, non vi è alcun dubbio che, anche in materia doganale, risultano applicabili le disposizioni generali di cui all'art. 20 del D.Lgs. 472/97.

Resta tuttavia da verificare se il termine di decadenza sia quello fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, ovvero quello, diverso, previsto dalla legge doganale per l'accertamento dei tributi.

Al riguardo i termini, previsti dalla normativa doganale in tema di accertamento dei tributi, sono:

- per la notifica degli avvisi di rettifica dell'accertamento quello di cui all'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 374/90 (norma nazionale) "Revisione dell'Accertamento", il quale prescrive che quando dalla revisione eseguita sia d'ufficio che su istanza di parte emergono inesattezze, omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell'accertamento (che sono la qualità, la quantità, il valore e l'origine), l'avviso deve essere notificato entro tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo (cioè dalla data dell'annotazione di cui all'art. 9, comma 2 del



Articolo 20 DL 472/97

D.Lgs. 374/90 in commento);

- quello di cui all'articolo 84, comma 1, del TULD che fissa in tre anni l'azione dello Stato per la sola riscossione dei diritti doganali, tra i quali, l'Iva;

- quello di cui all'art. 221, paragrafo 3, del CDC (norma comunitaria) che fissa in tre anni il termine per la comunicazione al debitore dell'importo dei dazi dovuti (salve le ipotesi di sospensione e interruzione – vedi ultra). Ove l'articolo 4 – punto 10 – dello stesso CDC definisce dazi all'importazione i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all'importazione delle merci e le imposizioni all'importazione istituite nell'ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Ne consegue, direttamente, che le relative sanzioni amministrative devono essere contestate, a pena di decadenza, entro lo stesso termine triennale previsto per l'accertamento del tributo. In tal senso si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate

con circolare 138/E del 05.07.2000 della quale si riportano, qui di seguito, alcuni stralci.

“.....omissis.....”

Decadenza e prescrizione

L'art. 2, lettera e), del decreto in esame ha sostituito la parola «maggior» contenuta nell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997 con la parola «diverso».

Per effetto di tale modifica è stata eliminata l'eventualità, consentita in base al precedente testo, che il termine quinquennale per irrogare la sanzione rimanesse fermo anche nei casi in cui il termine per l'accertamento del tributo fosse stato più breve (come avviene, per esempio, per il tributo di registro o successorio) e che quindi l'Erario potesse pretendere di applicare una misura punitiva commisurata ad un'imposta non più accertabile.

Con la nuova formulazione della norma viene, pertanto, a coincidere in via generale il termine relativo alla potestà impositiva con quello relativo alla potestà punitiva.

Infine, per completezza, si

rappresenta che non è applicabile in tema di sanzioni la previsione di cui all'art. 221 del CDC che attiene, invece, alla comunicazione al debitore dell'importo dei dazi contabilizzati.

Esso prevede, al terzo paragrafo, una causa di sospensione del termine qualora sia stato presentato un ricorso ed, al quarto paragrafo, una causa di interruzione del termine, qualora la richiesta dei maggiori dazi abbia origine da un atto perseguibile penalmente. L'interruzione del termine è però subordinata al rispetto delle condizioni vigenti. (... "la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3).

Rilevato innanzitutto che l'art. 221 del CDC si riferisce ai dazi e

non certo all'Iva, tuttavia si rappresenta che né una norma comunitaria - cui rinvia il 4° paragrafo dell'art. 221 del CDC in commento - né una norma nazionale, dettano le condizioni cui subordinare l'interruzione.

Né può considerarsi tale l'art. 84 del TULD, che attiene alla riscossione dei diritti doganali.

È intervenuta, pertanto, la Corte di Giustizia Europea che, con sentenza del 17.06.2009 resa nella causa n. C-75/09, considerata l'assenza di una norma comunitaria individuante il termine di prescrizione in caso di accertamento doganale in presenza di un reato, ha stabilito che spetta ad ogni Stato membro determinare il regime della prescrizione delle obbligazioni doganali.

La Corte di Cassazione, dal canto suo, ha rilevato che l'as-

senza di una norma comunitaria individuante il termine di prescrizione in caso di accertamento doganale in presenza di un reato, involga principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico i quali escludono che il contribuente possa essere esposto ad un'azione di recupero esercitabile da parte della dogana ad libitum, ossia senza limiti temporali massimi, principio, questo, confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 15.07.2005, n. 280 e, successivamente, dalla Corte di Cassazione con sentenza 10.06.2009, n. 13333, che hanno escluso che il cittadino possa essere indefinitamente esposto all'azione esecutiva del fisco.

La Corte di Cassazione ha quindi stabilito che (cfr. sentenze Corte di Cassazione nn. 19193/06⁽¹⁾, 19195/06, 19197/06,

1) "2. Fondati risultano invece - per taluni profili - il 1° ed il 3° motivo che possono essere congiuntamente trattati coinvolgendo problematiche comuni in tema di decadenza dell'Amministrazione dal diritto di revisione e di prescrizione del diritto al recupero daziario. Le condizioni per la contabilizzazione e recupero dei dazi "a posteriori" - prima dell'entrata in vigore del CDC (1° gennaio 1994) erano regolate dal reg. CEE 1697/79 (in vigore dal 1° luglio 1980) sul quale è stata ricalcata la corrispondente disposizione del CDC (art. 220 sia nella originaria versione sia nella riformulazione operata dal reg. CE 2700/00). A sensi degli artt. 2 e 3 del reg. 1697/02 quando le autorità competenti accertano che i dazi all'importazione od all'esportazione legalmente dovuti per la merce dichiarata per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento non sono richiesti in tutto od in parte al debitore, esse iniziano una azione di recupero dei dazi non riscossi. Tale azione non può essere più avviata dopo la scadenza del termine di 3 anni a decorrere dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto ovvero - se non vi è stata contabilizzazione (come nel caso) - a decorrere dalla data in cui è sorto il debito doganale relativo alla merce in questione. Il termine peraltro non è applicabile quando non si sia potuto determinare l'importo esatto dei dazi a causa di un atto passabile di una azione giudiziaria "repressiva": in questo caso l'azione di recupero si esercita conformemente alle disposizioni vigenti in materia negli Stati membri (ibidem art. 4 par. 23 CDC). Per quanto riguarda l'Italia il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, contiene la disciplina della "prescrizione" della riscossione dei diritti doganali, periodo originariamente fissato (a far tempo dalla data indicata nelle bollette od - in mancanza - dalla data di esigibilità dei diritti) in cinque anni e poi ridotto a tre anni (con effetto dal 1° maggio 1991) a seguito delle leggi comunitarie del 1990 (L. n. 428 del 1990, art. 29). Anche la norma nazionale, qualora il mancato pagamento - totale o parziale dei diritti - abbia causa da un reato, prevede lo spostamento del termine "in avanti" iniziando dalla data in cui il decreto o la sentenza pronunciati nel procedimento penale sono diventati irrevocabili. È vero che il disposto del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, stabilisce un termine triennale definito di "decadenza" per la notifica all'operatore della rettifica derivante dalla "revisione" dell'accertamento e la decadenza opera per il solo fatto oggettivo del trascorrere del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione se non nei casi tassativamente previsti dalla legge. Ma l'art. 221 del CDC - proprio con riferimento alla contabilizzazione dei dazi da esigere ex post (quindi al procedimento di "revisione" e non a quello di "riscossione") - stabilisce che la comunicazione al debitore dell'importo dovuto può avvenire anche dopo il termine di tre anni dalla data in cui è insorta l'obbligazione doganale allorché la mancata determinazione del dazio sia dovuta a causa di un atto perseguibile a norma di legge (o perseguibile "penalmente" secondo la precisazione introdotta dal reg. 2700/00). E nel rispetto della gerarchia delle fonti che vede la prevalenza delle disposizioni comunitarie su quelle nazionali (Cass. 8044/95) è questo il criterio generale cui occorra fare riferimento quando si verta in ipotesi di indebito utilizzo di certificati di origine o di provenienza, al fine di stabilire quando sia giustificabile la postergazione del termine.

È ben vero che, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia (sentenza 27/11/1991 C-273/90 Meico-Fell), l'espressione contenuta nella norma comunitaria si attaglia a qualsiasi atto che - obiettivamente considerato - integri una fattispecie astrattamente prevista come reato dal diritto penale nazionale, senza che sia dunque necessario verificare se per esso sia iniziata o possa essere iniziata l'azione penale ex art. 405 c.p.p.. Occorre peraltro la formulazione di una ipotesi che sia quanto meno alla base di una notizia criminis, primo atto esterno rivolto a prefigurare il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta destina-

21227/06⁽²⁾, 20733/06, 22014/06 e n. 9773⁽³⁾ del 23/04/2010) per potersi avvalere del maggior termine per la riscossione dei diritti doganali di cui al terzo comma dell'art. 84 del TULD, entro il termine triennale dall'operazione doganale, concesso all'Amministrazione per la comunicazione al debitore dell'importo dei dazi dovuti (art. 221 del CDC), deve essere trasmessa la notizia criminis. Quanto esposto dalla Suprema Corte è stato confermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 247 del 20.07.2011 che così recita:

"Né, al fine di sostenere un'interpretazione conforme a Costituzione – nel senso che il raddoppio dei termini opererebbe solo se la denuncia penale sia presentata prima del decorso dei termini "brevi" di accertamento –, può farsi riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di termine triennale di «prescrizione» per il

recupero "a posteriori" di diritti doganali previsto dall'art. 84, terzo comma, del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale). Tale disposizione stabilisce due diversi termini triennali di «prescrizione», a seconda che il mancato pagamento abbia o no causa da un reato. Nel caso in cui non risulti che il mancato pagamento abbia avuto causa da reato, il termine decorre dal momento in cui l'importo dei diritti doganali, originariamente richiesto, sia stato contabilizzato o, in difetto, sia divenuto esigibile; nell'ipotesi, invece, in cui il mancato pagamento abbia avuto causa da reato, il termine – in deroga al sopra visto principio del cosiddetto «doppio binario» – decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza pronunziati nel procedimento penale siano divenuti irrevocabili. La lettera di tale disposizione, se-

condo la giurisprudenza di legittimità, renderebbe indeterminabile il periodo intercorrente tra la data di contabilizzazione o di esigibilità del debito doganale e la data in cui è divenuta irrevocabile la decisione penale, con la conseguenza che il termine per la revisione dei dazi, in presenza di reato, «sarebbe privo di riferimento temporale e dilatabile all'infinito» (sentenza della Cassazione civile n. 9773 del 2010). Per ovviare a tale «compromissione della certezza dei rapporti giuridici» (sentenze della Cassazione civile n. 19193 e n. 22014 del 2006), la Suprema Corte ha interpretato l'art. 84 nel senso che, in caso di reato che ha causato il mancato pagamento, l'«originario» termine triennale, decorrente dalla contabilizzazione o dall'esigibilità dell'obbligazione doganale, è «prorogato» fino ai tre anni successivi alla data di irrevocabilità della decisione penale, ma ciò

to ad essere sciolto all'esito del giudizio penale. È questo l'evento procedimentale (a prescindere dall'esito e durata delle successive indagini) che deve intervenire nell'arco temporale stabilito dalla legge per il recupero a posteriori al fine di prolungarlo senza conseguenze caducatorie dalla sua inosservanza. Come si è detto non è stata fornita alcuna prova in tal senso né tale mancanza può essere evitata da una ipotetica previsione compiuta incidenter dal Giudice dell'opposizione, specie in assenza di elementi certi acquisiti sulla supposta condotta illecita. Verrebbe compromessa la certezza dei rapporti giuridici se fosse consentito di sanare in questo modo la mancata o tardiva attivazione da parte dell'Amministrazione nel trasmettere la denuncia di reati di cui venga a conoscenza in ragione del proprio ufficio (art. 331 c.p.p.) nel corso della sua attività accertativa coordinata con le autorità dei paesi di provenienza e gli organismi dell'esecutivo comunitario nei controlli c.d. "a posteriori" da svolgere nei termini prefissati dalla legislazione comunitaria e nazionale. Senonché il Giudice di appello ha ritenuto che il triennio corrente dalla data di "esigibilità" dei diritti secondo le previsioni del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84 (non essendo intervenuta alcuna liquidazione nelle bollette di importazione siccome merce esentata dal pagamento del dazio) dovesse prender data dalla rettifica dell'accertamento (30/07/1997) che quei diritti rendeva riscuotibili con la succedanea ingiunzione, considerando per l'effetto tempestiva l'azione dell'Amministrazione finanziaria. L'assunto non può essere condiviso. La data di esigibilità coincide con il giorno di effettuazione dell'operazione (di importazione) che segna il verificarsi di tutti gli elementi costitutivi della pretesa tributaria (Cass. 5493/79). È questo l'evento certo ed obbiettivo della nascita dell'obbligazione doganale che coincide con la destinazione al consumo nel territorio comunitario (altrimenti detta "immissione in libera pratica") a seguito dello svincolo della merce (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 36 - (TULD)). Persino nella procedura di "daziato sospeso", ai sensi dell'art. 164 del Regolamento Doganale (R.D. n. 65 del 1896) dove è la stessa dogana - in attesa di avere informazioni sulla attendibilità della documentazione presentata dall'operatore o sulla natura della merce dichiarata - a procrastinare il recupero dei diritti previa acquisizione di idonea garanzia - il dies a quo è fatto risalire al momento dell'accettazione della dichiarazione (Cass. 11020/94 e 9908/94) e così in altre ipotesi di differimento della liquidazione e riscossione il presupposto della obbligazione è sempre individuato nella importazione della merce e non nella determinazione finale del tributo (Cass. 6622/97 e 10184/97). La stessa giurisprudenza comunitaria, argomentando sull'art. 2 del Reg. 1697/79, ha avuto sul punto occasione di affermare che la sospensione della riscossione alla data di accettazione della dichiarazione doganale non influisce - una volta ripristinato il regime - sul calcolo dei dazi legalmente dovuti a tale data rispetto alla quale non opera la accordata sospensione (Corte di Giustizia, 24 settembre 1998 C-413/96 Sportgoods). Né la norma dell'art. 2935 c.c., quando stabilisce che la prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere esercitato potrebbe valere a spostare l'esigibilità al momento dell'accertamento e/o della scoperta della irregolarità con invalidazione dei titoli rilasciati per la contabilizzazione "a zero".

solo nel caso in cui sia stata formulata una «ipotesi delittuosa», posta «alla base di una notizia criminis», nel corso dell'«originario» termine triennale (Cassazione civile, decisioni n. 9773 del 2010, n. 19195, n. 20513, n. 21377 e n. 22014 del 2006).

È evidente che – contrariamente a quanto sostenuto dalla parte privata – il citato art. 84, terzo comma, del D.P.R. n. 43 del 1973 reca una disciplina del tutto diversa da quella posta dalle disposizioni denunciate e, pertanto, non può essere invocata a sostegno della tesi secondo cui il raddoppio dei termini opera solo ove la denuncia penale sia presentata prima del decorso dei termini “brevi”. Infatti, mentre il censurato combinato disposto non presuppone alcun accertamento penale definitivo del reato ed ha un preciso riferimento temporale (entro il 31 dicembre dell'ottavo anno o del decimo anno successivo a quello in cui, rispettivamente, è stata o doveva essere presentata la

dichiarazione); invece il terzo comma dell'art. 84 del D.P.R. n. 43 del 1973 presuppone una sentenza od un decreto penale di condanna divenuti irrevocabili ed indica un termine complessivo indefinito e non prevedibile nel momento in cui è contabilizzata o diviene esigibile l'obbligazione doganale. Di qui la non pertinenza della normativa e della giurisprudenza di legittimità invocate dalla società contribuente e la correttezza dell'interpretazione fornita dal rimettente”.

Tutto quanto esposto in termini di interruzione della prescrizione per la comunicazione al debitore dei maggiori diritti, non può estendersi – sic et simpliciter – alla decadenza per la contestazione della sanzione di cui all'articolo 20 del d.lgs. 472/97. È questo il principio fissato dall'art. 2964 c.c.: “Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione.

Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti (245)”. E l'art. 245 attiene ad un'ipotesi di sospensione della decadenza in ordine all'azione di disconoscimento della paternità. D'altronde, in termini applicativi, la stessa Amministrazione con nota n. 25098/RU del 02/07/2012 si è posta il problema se, nelle more del procedimento penale, dovesse essere contestata la sanzione amministrativa per evitarne la decadenza.

La questione è stata affrontata anche dall'Avvocatura dello Stato di Milano in due incontri, indicati nella nota appena citata, che ha espresso anch'essa la necessità di notificare nel termine di decadenza di tre anni la sanzione amministrativa perché, diversamente, potrebbero configurarsi responsabilità di ordine contabile in capo agli uffici, qualora il procedimento penale non dovesse concludersi con una sentenza di merito.

Gianni Gargano

Il principio *actio nondum nata non prescribitur* impedisce il corso della prescrizione solo al cospetto di impedimenti giuridici a far valere il diritto, non a fronte di impedimenti soggettivi od ostacoli di fatto che trovino causa nell'ignoranza e/o nel ritardo con cui si procede ad accertare l'illecito rispetto al quale il comportamento del debitore può influire solo in quanto rappresenti un occultamento doloso del debito (Cass. 7898/94 e Cass. 14249/04).

È questa l'unica causa tassativa di sospensione legale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 8, che va peraltro fattualmente prefigurata e dimostrata in un contesto che - evidentemente - non può essere quello in cui non sia dato neppure sapere - come del caso - dell'esistenza di un procedimento penale, dei soggetti coinvolti e dei relativi capi di imputazione.

Una diversa interpretazione finirebbe per prorogare sine die il termine per la contabilizzazione a posteriori che eventi di penale rilevanza sono suscettibili di procrastinare nella misura in cui sottendano indagini e verifiche almeno iniziate nel previsto arco temporale.” (Cass. 19193/06).

2) “La stessa giurisprudenza comunitaria ha avuto occasione di affermare - in tema di recupero a posteriori dei dazi doganali - che la sospensione della riscossione alla data di accettazione della dichiarazione doganale non influisce - una volta ripristinato il regime - sul calcolo dei dazi legalmente dovuti a tale data rispetto alla quale non opera la accordata sospensione (Corte di Giustizia settembre 1998 C-413/96 Sportgoods). Né la norma dell'art. 2935 c.c. - quando stabilisce che la prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere esercitato - potrebbe valere a spostare l'esigibilità al momento di riconoscimento di debenza dei dazi provvisoriamente non riscossi. Il principio *actio nondum nata non prescribitur* impedisce il corso della prescrizione solo al cospetto di ostacoli giuridici ad esercitare il diritto, non a fronte di impedimenti di fatto o ritardi nell'eliminare la situazione di incertezza che la stessa Amministrazione - tra l'altro - dà atto di aver risolto sin dal 3.3.1995 con la ricezione della comunicazione della Commissione CEE attestante che le carni bovine provenienti dalla Macedonia non potevano godere del regime agevolativo previsto dal Reg. 859/92 CEE.” (Cass. N.21227/06)”.

3) “Il motivo è fondato, anche se il principio di diritto va precisato nel senso che il termine di prescrizione dell'azione doganale viene prorogata a seguito della comunicazione di una “notitia criminis” che impedisca l'esatta quantificazione dei dazi, purché tale notizia intervenga nel termine triennale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 84 (Cass. 8146/2003; 20513/2006).”

Ad avviso dei giudici romani (aditi avverso un diniego di certificazione emanato oltre i 300 giorni previsti nel 2009 dalla normativa comunitaria) i termini del procedimento per la certificazione quale AEO sono perentori e il loro spirare senza che sia stato adottato un provvedimento di accoglimento o diniego dell'istanza produce l'effetto del silenzio-assenso (ossia la concessione tacita dello *status*). Inoltre, sulla gravità delle infrazioni alla normativa doganale, ostantive alla concessione della certificazione, l'Agenzia delle Dogane è tenuta a motivare con particolare rigore.

La perentorietà dei termini

Come noto, la procedura di certificazione AEO - oltre ad essere fortemente tipizzata e calendarizzata nei suoi termini - può rivelarsi assai complessa a causa del coinvolgimento, nel corso dell'istruttoria, di numerosi Uffici e Direzioni, centrali e territoriali, ciascuno competente per determinati aspetti.

Come previsto dalle norme comunitarie e rimarcato dalla Circolare 36/D/07, modificata con la Circolare 41/D/11, l'attività di audit deve essere conclusa entro 60 giorni dalla data di accettazione dell'istanza. Tuttavia, se nel corso dell'esame dei requisiti il richiedente procede ad adeguamenti volti a meglio soddisfare tali requisiti, in accordo con l'Ufficio delle dogane il termine può essere sospeso fino ad un massimo di 30 giorni (per la stessa Agenzia delle Dogane, l'attività di audit presso un singolo richiedente non dovrebbe comunque essere superiore a 90 giorni a meno che operino le sospensioni dei termini di cui all'art.

A
E
O

configurazione silenzio assenso

Con la sentenza n. 2326/13 depositata il 5 marzo 2013, il TAR del Lazio ha affermato interessanti principi in tema di procedimento per la certificazione quale (AEO).

14 *sexdecies*, p. 3 delle DAC). Terminata la fase di audit vero e proprio, l'Ufficio procede alla proposta di accreditamento AEO (o al suo diniego) e le Direzioni Regionali e Interregionali, sostanzialmente dopo aver validato la relazione conclusiva dell'attività di audit predisposta dall'Ufficio locale, la inviano tempestivamente alle Direzioni Centrali dell'Agenzia, onde consentire l'espletamento delle ulteriori fasi del procedimento AEO nel rispetto della tempistica comunitaria.

Nel caso esaminato dal TAR, l'istruttoria si era protratta ben oltre i termini massimi fissati dalla normativa comunitaria (all'epoca dei fatti, 300 giorni), ma l'Amministrazione ascriveva la circostanza al comportamento colpevole del legale rappresentante della società richiedente lo *status*, il quale aveva taciuto alcuni precedenti penali. Ad avviso del TAR, ciò non giustificava il silenzio protratto oltre il termine di 300 giorni, da intendersi come perentorio ed il cui superamento ha determinato la concessione cd. "tacita" del provvedimento richiesto.

Infatti - contrariamente a quanto avveniva in passato, quando la formazione del silenzio

assenso rappresentava sempre un'eccezione tipizzata da parte del legislatore -, nel nostro ordinamento giuridico dal 2005 (legge 14/5/2005, n. 80, che modificato l'art. 20 della l. 7/8/1990, n. 241, sul procedimento amministrativo) è stato introdotto l'istituto del c.d. silenzio-assenso generalizzato, in virtù del quale "nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato (...) il provvedimento di diniego" (art. 20, co. 1, l. 241 del 1990).

Su questa conclusione, ad avviso del TAR, non influisce la previsione dell'art. 21 della citata l. 241/90, che impedisce la formazione del silenzio-assenso "nell'ipotesi in cui il procedimento sia caratterizzato da un comportamento poco commendevole da parte dell'interessato che, raggiungendo l'Autorità procedente, tenti di ottenere vantaggi dall'inerzia ovvero dal ritardo nel provvedere messi in campo da quest'ultima", come nel caso della presentazione di una istan-

za in cui siano omesse informazioni rilevanti (nel caso di specie, quelle sui precedenti penali del legale rappresentante della richiedente la certificazione quale AEO).

Infatti, ha evidenziato il Tribunale che "in base alla piana interpretazione della normativa comunitaria, dalla quale non emerge che debbono "sempre e comunque" dichiarati i precedenti penali ovvero i procedimenti penali in corso ma soltanto quelli da considerarsi "gravi", non si manifesta un deficit informativo nelle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445 del 2000 all'Autorità procedente, tenuto conto che i precedenti penali e le procedure pendenti "scoperti" successivamente a carico (del legale rappresentante) non manifestavano un livello di gravità "normativamente assoluta", circostanza che quindi consentiva di ritenere il dichiarante non tenuto ad una discovery completa dei precedenti penali e dei carichi pendenti riconoscibili a suo carico nel corso della sua storia professionale e personale.

In altri termini, se in altri settori giuridici di particolare delicatezza

il legislatore comunitario (prima e nazionale poi) ha imposto che in analoghe dichiarazioni i rappresentanti dell'operatore economico non fossero in grado di scegliere quali precedenti penali o carichi pendenti dichiarare in ragione della loro gravità (si veda per tutte la puntuale prescrizione recata dall'art. 38 al comma 1 lett. c) ed al comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici in recepimento delle direttive UE 31 marzo 2004 nn. 17 e 18), essendo fatto loro specifico obbligo di dichiararli "tutti e comunque", nel caso di specie la normativa comunitaria sembra consentire al rappresentante legale dell'operatore economico di rendere una dichiarazione con riferimento alle specifiche esigenze conoscitive imposte dalla norma e strettamente legate all'obiettivo di svelare e rendere palese la sussistenza o meno dei casi di incompatibilità con il rilascio del certificato AEO". Pertanto, il tacito rilascio della certificazione doveva ritenersi verificato ed il diniego espresso comunicato alla richiedente era illegittimo.

La motivazione sulla gravità di una condanna

Il TAR ha inoltre censurato il diniego espresso per difetto di motivazione circa la gravità della condanna del legale rappresentante della società, asseritamente ostativa alla concessione dello status di AEO.

Venendo in questione una condanna pronunciata 25 anni prima dell'istanza (27/2/1984) per una violazione in tema di olii minerali depenalizzata nel 1993 (dalla legge 561/93) e non essendovi – come accennato – un obbligo di dichiarare tutti i precedenti penali, ma solo quelli che per gravità e caratteristiche siano ostativi al rilascio della certificazione, l'Agenzia avrebbe comunque dovuto adeguatamente motivare, "anche perché più volte stabilito dalla normativa comunitaria di settore sopra riprodotta e confermato nella circolare n. 36/D, per quale ragione la condanna riportata dal rappresentante legale, che rende incompatibile l'operatore economico rispetto al rilascio del certificato AEO, dovesse ritenersi "grave".

A. F.

ES
ESPOSITO
STUDIO LEGALE

DIRITTO DOGANALE E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

BOLOGNA Via Zora, 3 Tel. 089 221660 Fax: 089 2598222	MILANO Via Alcide De Gasperi, 45 Tel. 081 5511012 Fax: 081 5524405	ROMA Via Bartola da Sassoleirata, 13
--	--	--

avv. Marco ESPOSITO - c.a. patrocina la Cassazione

www.espositostudiolegale.com

Sportello internazionalizzazione

Il Centro Studi e Servizi del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali ha stipulato una convenzione con lo studio Giffoni per la fornitura di alcuni servizi messi a disposizione di tutti gli iscritti.

Lo sportello internazionalizzazione è uno strumento utile per tutti gli operatori dediti alle problematiche di commercio con l'estero in quanto permette l'aggiornamento continuo ed in tempo reale di tutte le disposizioni doganali.

Particolare importanza assume poi l'aggiornamento delle "regole di origine preferenziale", in quanto si potranno consultare tutti gli accordi di associazione dell'Unione Europea e le regole dei singoli accordi. I protocolli "origine" contenuti negli accordi preferenziali, sono disponibili per gli abbonati, al servizio "Sportello internazionalizzazione", in versione consolidata, sul sito "normativa comunitaria".

Il "pacchetto servizi", denominato "Sportello Internazionalizzazione" è offerto al costo di euro 252,00 IVA inclusa, mediante sottoscrizione di abbonamento annuale.

L'importo dell'abbonamento può essere versato mediante bonifico presso:

BANCA POPOLARE DI MILANO –
AGENZIA 252 – BARBERINI – ROMA
intestato al:

Centro Studi e Servizi Srl
IT12V0558403201000000012922.

L'abbonamento è annuale e comprende:

MODULO DI ADESIONE

FAC-SIMILE

da trasmettere alla Società Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma - tel. 06/42.00.46.21 / fax 06/42.00.46.28 / e-mail: info@cnsd.it

Il/la sottoscritto/a _____

(generalità complete)

con sede in _____

(indirizzo completo, telefono, fax, e-mail)

P. IVA _____

sottoscrive l'abbonamento annuale al pacchetto servizi denominato "Sportello Internazionalizzazione" al costo di euro 252,00 (duecentocinquantadue) Iva inclusa. Dichiara di aver provveduto al pagamento a mezzo bonifico bancario.

Intestazione fattura: _____

Data _____

Firma _____

"Normativa comunitaria"

- Codice doganale comunitario
- DAC
- Regole di origine preferenziale
- Franchigie doganali

Il contenuto della "Normativa comunitaria" è disponibile su internet. Tutte le norme contenute nelle pagine internet in questione possono essere salvate sul computer dell'abbonato. Ad ogni modifica di una norma contenuta nella "Normativa comunitaria", l'abbonato sarà avvisato direttamente via e-mail. Si accede alla pagina web "Normativa comunitaria" unicamente tramite la username e la password che verrà fornita ad ogni abbonato.

Bollettino @Dogana

- newsletter sulle novità in materia doganale comunitaria.

Il bollettino @dogana è inviato settimanalmente via e-mail direttamente a tutti gli abbonati.

Consulenza Doganale "breve"

fornita, su richiesta, via e-mail, direttamente dallo Studio Giffoni di Bruxelles:

- classificazione delle merci;
- interpretazione legislazione doganale;
- interpretazione delle regole di origine;
- consigli sui regimi doganali da applicare all'importazione;
- antidumping.



GMG Sistemi S.r.l.

Soluzioni e Servizi Informatici

Gulliver: il Software modulare in ambiente Windows per la gestione integrata della Casa di Spedizione e del Doganalista



Gestione Dichiarazioni Doganali, Transiti e documentazione complementare con Automatismi e Controlli su Differito Doganale Procedure Domiciliate/Semplificate e CAD (Stampa Registri)

Gestione Temporanee Esportazioni ed Importazioni per il calcolo degli scarichi, Intrastat (Beni e Servizi) con acquisizione dati da **AVALON**

Manifesto Doganale Mare/Aereo (M.M.P. / M.M.A. e Rettifiche)

Dichiarazioni Sommarie — ENS/EXS

Predisposizione al servizio di accesso diretto EDI, AIDA / CARGO
Invio Flussi EDI via FTP

Gestione Pratiche per l'informatizzazione di tutte le Spedizioni (Terra, Mare, Aereo e Ferrovia), Ritiri e produzione di tutta la documentazione accessoria. Acquisizione dati da file esterni. Costi e Ricavi per una marginalità di Pratica.

Fatturazione (mediante Profili) con invio telematico del PDF e contabilizzazione verso **AVALON** (Contabilità Generale, Analitica)

Gestione Mare (LCL ed FCL) e Aereo (Stampa AWB) per Spedizioni dirette e consolidate, Tariffe ed Offerte SPOT

Anticipi e Documenti Fornitore per il Controllo Fatture Passive

Tracking su Web delle Spedizioni



Deposito Doganale/IVA, T.C., Magazzino C.to Terzi a Partite integrato o indipendente (con BarCode). Acquisizione dati da host Aziendali

Gestione Sedi multiple online (in Sessione) o separate con contabilità centralizzata e modulo per il trasferimento (Dichiarazioni, Pratiche e Fatture)

Archiviazione Documenti integrata sulle strutture di memorizzazione ad es. per una maggior reperibilità dei dati della Spedizione.

G-Accise per la Telematizzazione delle Accise (Prodotti Energetici ed Alcoli) e del DAA Telematico (Speditore/Destinatario)

Gestione dati **Black List** — Conto Terzi

Contattateci: Tel 041.5703131 - Fax 041.5703006

www.gmgstemi.it - info@gmgstemi.it

GMG Sistemi S.r.l. via Belluno, 43 - 45

30035 Mirano (VE)

La Commissione europea ha pubblicato l'8/01/2013 una comunicazione sulla gestione dei rischi doganali e la sicurezza della catena di approvvigionamento (doc. COM (2012) 793 final). La sicurezza è diventata una priorità degli Stati membri e dell'UE, in particolare dopo gli eventi dell'11/09/2001 e di altri attentati terroristici in Europa ed altrove. Per esempio, l'incidente dell'ottobre 2010 nello Yemen ha rivelato carenze nelle norme e nelle procedure di sicurezza riguardanti il trasporto aereo di merci nell'UE e nel mondo.

La Commissione ritiene quindi che un'efficace gestione dei rischi inerenti alla movimentazione delle merci nella catena di approvvigionamento internazionale è fondamentale ai fini della sicurezza ed è essenziale per agevolare il commercio legale e tutelare gli interessi economici e finanziari dell'UE e dei suoi Stati membri.

Gli obiettivi della comunicazione sono quelli di:

- riesaminare l'attuazione della politica di gestione dei rischi doganali;
- presentare un approccio strategico per gli anni futuri;
- formulare raccomandazioni per operare in futuro concentrandosi su un impiego efficiente delle risorse.

Nel 2005, con la modifica del codice doganale dell'UE (reg. (CE) n. 648/2005 del Consiglio) si è tentato di elaborare un quadro comune per la gestione dei rischi della catena di approvvigionamento. Questo quadro riguarda: l'identificazione e il controllo dei movimenti di merci ad alto rischio avvalendosi di criteri dei rischi comuni (CMRS, Customs Risk Management System); il contributo degli operatori eco-

Chi trasporta che cosa verso chi e da dove

nomici autorizzati (AEO) in un partenariato dogane-operatori commerciali volto a garantire ed agevolare il commercio legittimo; l'analisi dei rischi per la sicurezza precedente la partenza/l'arrivo che è basata su informazioni relative al carico inviate elettronicamente dagli operatori prima dell'arrivo/della partenza delle merci da/verso l'UE.

La Commissione ha commissionato uno studio sulle capacità di analisi e di determinazione del rischio a livello UE. Lo studio è giunto alla conclusione che alcune questioni richiedono un'azione urgente, fra l'altro la qualità dei dati, la modellizzazione della catena di approvvigionamento e taluni aspetti della metodologia utilizzata. Per quanto riguarda la qualità dei dati e per poter utilizzare appieno i metodi di valutazione dei rischi, si ritiene, per esempio, che sarebbe necessario sapere "chi trasporta che cosa, verso chi e da dove". Si dovrebbe quindi conoscere, con le informazioni fornite elettronicamente nelle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, il nome dell'acquirente e del venditore o del proprietario delle merci. Attualmente si è riscontrato che le informazioni disponibili nella dichiarazione sommaria di entrata non sono sufficientemente precise per effettuare un'analisi dei rischi efficace. Inoltre, le informazioni tra le autorità doganali

del primo punto di entrata e gli altri Stati membri interessati non funzionano correttamente in quanto vengono trascurate informazioni rilevanti per la valutazione del rischio a livello dell'UE. La Commissione ritiene inoltre che gli AEO dovrebbero essere riconosciuti da autorità non doganali e da organismi regolatori interessati alla valutazione e alla riduzione dei rischi della catena di approvvigionamento. Per esempio si potrebbe allineare il programma AEO con il programma dell'operatore sicuro (*secure trader*) in materia di sicurezza dell'aviazione civile. È inoltre necessario mettere a punto norme minime comuni di analisi automatizzata dei rischi in materia di sicurezza. Oggi questi criteri comuni di rischio non sono interamente applicati negli Stati membri e non possono essere adeguatamente controllati, né valutati per la loro efficacia a livello UE. Anche la mancanza di capacità e di supporto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 in alcuni Stati membri, impedisce l'applicazione di norme europee comuni. Si riscontra anche una differenza nel volume degli scambi da sottoporre ad analisi dei rischi che si traduce in una disparità di lavoro tra Stati membri, cosa dovuta principalmente, secondo la Commissione, alla collocazione geografica e alla natura della logistica della catena di approvvi-

gionamento. Per il futuro, la Commissione intende:

- Garantire la qualità, la disponibilità e la fusione dei dati commerciali. È necessario conoscere "chi trasporta che cosa verso chi", ma anche introdurre un codice SA obbligatorio almeno per le spedizioni commerciali. I dati commerciali devono essere registrati al più presto in modo da facilitare un'analisi e una gestione dei rischi efficace.

- Impegnarsi con gli operatori commerciali. È necessario il riconoscimento della qualifica di AEO nell'UE da parte di altre autorità, non doganali, e di autorità di regolamentazione coinvolte nella valutazione e riduzione dei rischi nella catena di approvvigionamento. È necessaria anche una collaborazione con le imprese che operano legalmente per individuare i traffici illeciti.

- Affrontare le differenze di capacità nella gestione dei rischi. È necessario adeguare i dispositivi nazionali per la valutazione elettronica dei rischi alle specifiche

tecniche comuni al fine di garantire l'applicazione delle norme richieste e la gestione dei rischi deve essere garantita 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. A livello UE occorre perfezionare la condivisione delle capacità e delle risorse degli Stati membri al fine di conseguire più efficacemente gli obiettivi unionali in materia di gestione dei rischi in qualsiasi punto della frontiera esterna. Secondo la Commissione, una capacità organizzativa a livello dell'UE avrebbe l'effetto di:

- ◆ consentire che idonei criteri comuni di rischio o profili di rischio a livello UE siano applicati direttamente ai dati a livello UE, anziché tramite 27 sistemi nazionali, in momenti di crisi e in altre situazioni;

- ◆ rafforzare la capacità di identificare i rischi comuni e garantire che siano trattati nello stesso modo lungo tutta la frontiera esterna;

- ◆ aumentare la visibilità delle catene di approvvigionamento internazionali e fare in modo che non si trascurino importanti infor-

mazioni sui rischi a livello della frontiera esterna;

- ◆ migliorare la capacità di individuare più rapidamente le reti di commercio illegale che operano oltre le frontiere nazionali e di affrontare più sistematicamente i rischi di deviazione del traffico e di variazioni sospette di utilizzo dei porti;

- ◆ permettere una più efficace gestione della qualità dei dati, della valutazione e della revisione dei rischi delle frontiere esterne;

- ◆ istituire una piattaforma per la condivisione di informazioni con altre autorità e con i paesi terzi.

- Coordinamento con altre autorità e altri organismi.

- Stretta collaborazione con i partner commerciali internazionali. L'UE dovrebbe perseguire iniziative volte a incrementare lo scambio di informazioni con i principali partner commerciali e con i paesi confinanti, a promuovere il riconoscimento reciproco dei programmi di associazione commerciale, a sostenere formazioni comuni del personale mediante scambi di funzionari e ad elaborare norme comuni.



Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere Doganale

Sede operativa
CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2A
Tel. 059 657 001
Fax 059 657 044
E-mail: mestieri@samasped.com

Consulenze in :

- **Commercio Estero**
- **Intrastat**
- **Iva Comunitaria**
- **Accise**
- **Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)**
- **Contenzioso Doganale e ricorsi**
- **Docenze e Formazione**



Federazione Russa

scheda doganale

Informazioni generali

Codice paese ISO: RU

Capitale: Mosca

Maggiori porti: Kaliningrad, Kavkaz, Nakhodka, Novorossiysk, Primorsk, Saint Petersburg, Vostochnyy.

Accordi internazionali

La Federazione di Russia ha siglato i seguenti accordi e trattati:

- Accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Russia sul commercio dei prodotti tessili

- Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

- Commonwealth of Independent States (CIS)

- Convenzione sul trasporto internazionale delle merci coperte dal Carnet TIR (Convenzione TIR)

- Convenzione doganale sul Carnet A.T.A. per l'ammissione temporanea delle merci (Convenzione A.T.A.)

- Eurasian Economic Community (EAEC)

- Convenzione Internazionale sull'armonizzazione della descrizione delle merci e del sistema codificato (Convenzione SA)

- Organizzazione per la cooperazione economica e

dello sviluppo (OCES)

- Accordo di partenariato e di cooperazione con l'UE (APC)

- Organizzazione Mondiale delle dogane (OMD)

- Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).

Tariffa doganale

La tariffa doganale della Federazione di Russia si basa sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA 2012). La Federazione di Russia prevede il rilascio, per gli operatori economici che lo richiedono, di un'informazione tariffaria vincolante.

Accordi di libero scambio e trattamenti preferenziali

Dal 1° gennaio 2010 è entrata in vigore l'unione doganale tra la Russia, la Bielorussia ed il Kazakistan.

La maggior parte dei dazi doganali e delle restrizioni economiche sono stati aboliti negli scambi commerciali tra questi tre paesi. Inoltre, quest'unione doganale comporta l'applicazione di una tariffa doganale comune.

La Russia è un membro del Commonwealth degli Stati Indipendenti (CSI), composto

da Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan. Un accordo multilaterale di libero scambio tra tutti i paesi della CSI è stato firmato ed è soggetto a ratifica individuale in ciascun paese membro della CSI.

Insieme con la Bielorussia, il Kazakistan, il Kirghizistan, il Tagikistan e l'Uzbekistan, la Federazione di Russia è membro della Comunità economica eurasiatica (CEEAA).

Inoltre, la Russia ha concluso degli accordi bilaterali di libero scambio con gli Stati membri della CSI e la Georgia. Un accordo bilaterale è stato concluso anche con la Repubblica di Serbia.

Le merci originarie, nel rispetto delle norme previste in questi accordi, possono beneficiare del trattamento preferenziale. Il trattamento preferenziale è applicabile anche ai prodotti originari di paesi in via di sviluppo e meno sviluppati.

Procedure doganali

La legislazione doganale in Russia prevede le seguenti procedure doganali:

immissione in consumo (simile alla procedura di immissione in libera pratica nell'UE)

esportazione

transito doganale

deposito doganale

perfezionamento attivo

perfezionamento passivo

trattamento per uso domestico (simile alla procedura di trasformazione sotto controllo doganale nell'UE)

ammissione temporanea

reimportazione

riesportazione

franchigia

distruzione

abbandono allo Stato

zona franca e deposito franco

regime doganale speciale

(procedura doganale che stabilisce i requisiti e le condizioni d'uso e (o) di disposizione di vari tipi di merci nel territorio doganale o fuori da questo territorio).

La dichiarazione doganale può essere emessa in formato elettronico o cartaceo.

Gli operatori economici affidabili che lo desiderano, possono richiedere lo statuto di operatore economico autorizzato (AEO).

Valore in dogana

La dogana russa calcola il valore doganale delle merci importate sulla base di prezzi di listino che non sono pubblici e/o su prezzi minimi all'importazione, piuttosto che sul valo-

re di transazione delle merci sulla base di documenti forniti dall'importatore.

Formalità all'importazione

Le formalità all'importazione devono essere effettuate in russo. I documenti stranieri devono essere presentati insieme ad una traduzione autenticata in russo. Inoltre, tutti i documenti devono essere vincolanti, le copie devono essere certificate con un sigillo e la firma del richiedente.

Fonte: Sito internet della Commissione europea, DG Commercio, Market Access Database: <http://madb.europa.eu/mkaccd/b2/indexPubli.htm>.

a cura di Mauro Giffoni



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE ASSOCAD

**NON HAI ANCORA PENSATO DI
ESERCITARE LA PROFESSIONE DEL DOGANALISTA SOTTO FORMA D'IMPRESA
CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?**

COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI CAD DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
2. Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
3. Sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità Europea Reg. CEE 3284/1994.
4. Sono muniti dall'Amministrazione Finanziaria dello speciale timbro conforme all'allegato 62 del DAC (Reg. 2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.
6. Possono operare negli spazi doganali.
7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.
9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.
10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all'art. 76 del Codice Doganale Comunitario.

INFORMATI..... TELEFONACI!!!!
CAD L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA

40122 BOLOGNA - Via Riva Reno - Tel. 051 225 842 - Fax 051 274 742
(presso Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali)

recapito provvisorio: CAD MESTIERI Srl 41012 CARPI (Modena)

Via dei Trasporti, 2/A - Tel. 059 657 001 Fax 059 657 044 Email: mestieri@samasped.com

I concetti di dolo e di colpa hanno derivazione penalistica. Dolo e colpa costituiscono le categorie concettuali tramite le quali si afferma l'esistenza di un nesso psichico tra l'agente ed il fatto, quindi non è sufficiente che l'agente abbia posto in essere un determinato fatto ma occorre che il suddetto fatto possa essergli "attribuito". Le gradazioni si declinano nelle categorie del "dolo" e della "colpa".

Articolo 42 del Codice penale

"Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge".

Il dolo nel sistema del Codice Penale

Il dolo rappresenta la forma tipica della colpevolezza e costituisce il criterio normale dell'imputazione soggettiva. Esso richiede, quindi, sia la rappresentazione sia la volontà riferite all'evento: in particolare, la rappresentazione del fatto da parte dell'agente deve contenere tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e non viene escluso dal dubbio dell'agente sull'esistenza di uno di essi. Inoltre, la volontà del soggetto deve essere diretta a realizzare il fatto tipico previsto dalla norma: se manca tale volontà, manca perciò stesso il dolo.

Dispone infatti l'Art. 43 del Codice penale che "il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione".

Si deve, pertanto, qualificare come "dolosa" la condotta tipizzata dalla norma incriminatrice e assunta con l'intenzione di provocare come conseguenza un determinato fatto dannoso.

Una forma particolare che può assumere il dolo, e sotto certi aspetti a volte problematica quanto ad individuazione, è quella del cosiddetto "dolo eventuale".

Secondo la teoria del dolo eventuale si considerano volute dall'agente – e quindi potranno essergli attribuite a titolo di dolo – tutte le conseguenze della sua condotta rispetto alle quali egli ha accettato il rischio del loro verificarsi anche se la condotta dell'agente non era diretta verso la realizzazione di quelle specifiche conseguenze. In altri termini, si ha dolo eventuale quando la realizzazione del fatto, pur non essendo stata direttamente voluta dal soggetto quale conseguenza della sua condotta, è prevista ed accettata dall'agente stesso come possibile conseguenza della condotta stessa.

Un esempio di condotta attribuibile all'agente a titolo di dolo è rappresentata dal caso di un soggetto che falsifica coscientemente un documento al fine di utilizzarlo per ottenere un vantaggio economico (ad esempio, la falsificazione di un certificato di origine per poter ottenere un trattamento tariffario favorevole).

Un esempio di condotta attribuibile all'agente a titolo di dolo eventuale può essere invece il seguente. Un soggetto guida in maniera spericolata nel centro di una città: nel corso delle sue manovre investe un pedone e ne causa la morte. L'investitore – in questo caso - non sarà punibile per la fattispecie di omicidio colposo ma per quella più grave di omicidio doloso. Infatti il conducente del mezzo,

pur essendo consapevole della possibilità che guidando in maniera spericolata nel centro città qualcuno avrebbe potuto essere investito, ha accettato il rischio e ha proseguito nella propria condotta. In linea generale, quindi, si può concludere che una condotta dolosa ha come caratteristica intrinseca la rappresentazione da parte dell'agente (cioè, da parte di colui che pone in essere la condotta) sia del fatto (ad es. la falsificazione del documento) sia del risultato complessivo della condotta (ad es., l'uso del documento falsificato per ottenere un vantaggio economico).

La colpa nel sistema del Codice Penale

La colpa rappresenta una forma meno grave di colpevolezza rispetto al dolo e, pur concretizzandosi comunque in un atteggiamento antidoveroso, viene sanzionata dall'ordinamento in maniera più lieve. La fonte del concetto di colpa risiede ancora una volta nell'art. 43 del Codice penale il quale afferma che "il delitto è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline". È quindi evidente che la caratteristica della colpa risiede nella mancanza di volontà dell'evento; occorre cioè che il

soggetto non voglia l'evento direttamente e non accetti il rischio del suo verificarsi.

La colpa generica si concreta in una condotta qualificabile come imprudente, negligenza o imperita. Nel dettaglio, si ha negligenza quando si viola una regola di condotta che richiede un'attività positiva, si ha imprudenza quando la violazione è frutto di condotta avventata o insufficientemente ponderata; si ha infine imperizia quando si violano regole che richiedono cognizioni tecniche specifiche. La fonte giuridica della responsabilità per colpa risiede inoltre – come visto – nella violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Naturalmente non è sufficiente che il soggetto violi una regola affinché gli possa essere attribuita una responsabilità a titolo colposo: è necessario, appunto, che la condotta possa essere attribuita – sotto il profilo

psicologico – all'agente stesso per aver agito con leggerezza.

Dolo e colpa nel sistema civilistico. In particolare, nella responsabilità professionale

Le categorie di dolo e di colpa utilizzate nel diritto civile quali parametri per individuare la sussistenza di una responsabilità del debitore nell'adempimento di un'obbligazione (si veda per tutti l'art. 1218 del Codice Civile) hanno quale fondamento concettuale i concetti elaborati in ambito penalistico e sopra brevemente ricordati, pur giungendo poi a teorizzazioni autonome. Il fondamento della responsabilità professionale – ossia della responsabilità che il professionista assume nei confronti del proprio cliente quale debitore nell'ambito di un'obbligazione di mezzi – è contenuto nell'art. 1218 del Codice Civile, sopra ricordato. In particolare, la norma citata afferma che "il debi-

tore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

La norma in esame va letta in uno con l'art. 1176 Il comma del Codice Civile il quale afferma che "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".

Fondendo le due norme si ottiene la seguente regola pragmatica di interpretazione: il professionista, il quale è debitore nei confronti del proprio cliente di una prestazione specifica che si concreta in un'obbligazione di mezzi e che deve essere adempiuta con l'impiego della diligenza professionale specifica riferita all'attività esercitata, respon-



BETA-TRANS S.p.A.

C.A.D. BIANCULLI s.r.l

Centro di Assistenza doganale

2007
50°

Beta-Trans mette a disposizione sul territorio nazionale (Milano, Prato, Bologna), per una completa attività di gestione magazzino conto terzi, più di 80.000 mq. di magazzino e 15.000 mq. di uffici, assistiti per l'attività doganale dal "C.A.D. Bianculli"

de nei confronti del cliente qualora l'inadempimento o il ritardo nella prestazione derivino da una causa che possa essere imputata al professionista stesso a titolo di dolo o di colpa. È del tutto evidente che, in applicazione delle regole appena citate, qualsiasi inadempimento doloso o colposo comporta per il professionista la nascita di un'obbligazione risarcitoria nei confronti del proprio cliente. Esiste tuttavia una norma che – in apparenza – limita l'ambito applicativo degli artt. 1218 e 1176 comma II del Codice Civile. Si tratta, in particolare, dell'art. 2236 del Codice Civile il quale afferma che "se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave".

La dizione della norma non deve portare a conclusioni come quella per la quale il professionista non potrebbe rispondere del proprio operato in ipotesi di colpa lieve: la Cassazione ha infatti stabilito (ex multis Cass. Civ. n. 8218/90) che il professionista risponde anche in ipotesi di colpa lieve in virtù del principio secondo il quale l'obbligo di diligenza che incombe sul professionista nell'esercizio della sua prestazione deve modularsi alla natura dell'attività esercitata: un tanto in applicazione della disposizione di cui all'art. 1176 II° comma del Codice Civile ("nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata") che rimane quindi regola di applicazione generale.

Quale quindi il senso che deve essere attribuito all'art. 2236 del Codice Civile?

Essendo stato escluso - come visto - che il medesimo possa eliminare la responsabilità del professionista per colpa lieve, il senso della norma deve essere ricostruito diversamente: in particolare si ritiene corretta la sua interpretazione nei

termini seguenti. Il normale regime della responsabilità professionale – ossia quello disciplinato dall'art. 1176 Il comma del Codice Civile che prevede la responsabilità professionale anche in casi di colpa lieve – subisce una attenuazione quando i problemi tecnici che il professionista deve risolvere nell'ambito del suo operato presentano una speciale difficoltà: in tale ipotesi egli viene chiamato a rispondere esclusivamente se ha agito con "dolo o colpa grave".

La responsabilità per colpa grave presuppone quindi che il professionista sia chiamato a rendere una prestazione che richiede la soluzione di tematiche tecniche obiettivamente risolvibili ma con riferimento ad una preparazione professionale superiore a quella normale; ossia, il professionista che si trovi di fronte ad un problema che presenta difficoltà particolari deve agire con una cura ed una diligenza appropriate.

È agevole quindi intendere come il rapporto tra l'art. 1176 comma II e l'art. 2236 del Codice Civile (e quindi, indirettamente, con l'art. 1218 c.c.) è un rapporto di complementarietà tra norme: ossia il secondo integra il primo quando è necessario valutare la condotta del professionista allorché la sua prestazione si risolve nell'analisi e nella gestione di problematiche tecniche particolarmente complesse. Ben si comprende che il concetto di "problema tecnico di speciale difficoltà" – in assenza di una definizione normativa – non possa che essere un concetto che deve essere valutato ed apprezzato sulla base di un approccio "caso per caso". I parametri di valutazione potranno essere ricercati, ad esempio, nella qualificazione soggettiva del professionista come anche nella valutazione dell'impegno da questi profuso nell'esecuzione dell'incarico.

Altro parametro da tenere in considerazione è la preparazione

professionale e il dispendio di attività richiesti al fine di affrontare e risolvere il problema tecnico per decidere se effettivamente lo stesso presenti "speciali difficoltà": la risposta dovrà essere positiva - e quindi ritenersi sussistere un problema tecnico di "speciale difficoltà" - quando le caratteristiche di preparazione ed impegno richieste al professionista siano superiori a quelle medie con riferimento al settore considerato (Cass.Civ. n. 5928/2002).

IN SINTESI

La responsabilità professionale per inadempimento o ritardo sussiste:

1) quando il professionista non adempie correttamente alla propria obbligazione per aver agito con dolo o colpa anche lieve (ipotesi di cui agli artt. 1218 e 1176 Il comma c.c.), ovvero

2) quando il professionista non adempie correttamente alla propria obbligazione esclusivamente se ha agito con dolo o colpa grave se si tratta di attività che richiede la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ipotesi di cui all'art. 2236 c.c.).

Non sarà sfuggito che le norme in commento richiamano in ogni caso i concetti di dolo e colpa come condizione necessaria per poter attribuire al soggetto una responsabilità per l'inadempimento e quindi, in sostanza, per gravarlo di responsabilità risarcitoria nei confronti del cliente.

A questo punto è possibile chiudere il cerchio declinando in ambito civilistico i concetti di dolo e colpa facendo uso delle nozioni di base esposte in apertura.

Ricordando che il dolo è inteso come previsione e volontà dell'evento dannoso possiamo ora individuare il "dolo" all'interno di una fattispecie civilistica quando l'agente, pur prevedendo come certo il mancato soddisfacimento dell'interesse del creditore ad ot-

tenere la prestazione, sceglie comunque di tenere la condotta che sfocia nell'accadimento indesiderato; anche qualora l'agente preveda tale accadimento in termini di grandi probabilità di verificarsi ma l'eventuale verificarsi dell'evento lasci l'agente indifferente la condotta gli sarà imputata a titolo di dolo, in particolare, in quest'ultimo caso, a titolo di dolo eventuale (si vedano Cass. n. 2899/87, 5566/84).

Qualora invece il professionista, pur prevedendo come possibile o anche probabile il mancato soddisfacimento dell'interesse del creditore (ossia, l'adempimento dell'obbligazione) agisce nella ferma convinzione che l'evento indesiderato non si verificherà, le conseguenze negative della propria condotta (inadempimento o ritardo) gli saranno addebitati a titolo di colpa, in particolare, in quest'ultimo caso, a titolo di colpa cosciente.

Negli altri casi in cui la condotta del professionista – lo ricordiamo,

debitore di una prestazione che si concreta nell'esecuzione di un'obbligazione di mezzi – si concretì in una negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza colpevole di leggi, regolamenti, ordini o discipline l'inadempimento dell'obbligazione gli sarà imputabile a titolo di colpa.

Alcuni esempi

Un Doganalista professionista che assuma l'incarico di effettuare una complessa classificazione tariffaria pur essendo consapevole che, nel caso specifico sottoposto dal cliente, egli non è in grado di fornire al proprio cliente la prestazione richiesta, risponderà per il proprio inadempimento a titolo di dolo (ed infatti egli può ben prevedere – e di fatto prevede – di non essere in grado di adempiere l'obbligazione ma accetta comunque l'incarico e, con esso, il rischio del verificarsi dell'evento): applicazione degli artt. 1176 comma II e 1218 c.c.

Un Doganalista professionista che assume l'incarico di difendere

un proprio cliente di fronte ad una Commissione Tributaria e si lascia sfuggire il termine per la tempestiva notifica del ricorso risponderà a titolo di colpa (egli infatti non considera desiderabile il realizzarsi dell'evento dannoso ma, per propria negligenza, determina il verificarsi dell'evento stesso ossia la decadenza del termine per impugnare): applicazione degli artt. 1176 comma II e 1218 c.c. Un Doganalista professionista che assume l'incarico di effettuare per conto del proprio cliente una complessa analisi in materia fiscale doganale in relazione – ad esempio – al vincolo di merci ad un particolare regime, fornendo altresì un parere sulla possibilità di sostenere vittoriosamente un contenzioso in ipotesi di revisione dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Dogane risponderà, in caso di inadempimento, soltanto in presenza di dolo o colpa grave: applicazione dell'art. 2236 c.c.

Najdat Al Najjari

Francesca Di Bon P.

samasped
INTERNATIONAL s.r.l.

CERTIFIED QUALITY SYSTEM
UNEN ISO 9002
SINCERT DNV

**SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE**

**STUDIO SPEDIZIONIERE DOGANALE
ALBO PROFESSIONALE SPED. DOG.LI
COMPARTIMENTO DI BOLOGNA N. 497**

**RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI
E' IL NOSTRO LAVORO !!
SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITA'**

**LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE
ITALIA – BULGARIA – ITALIA**

CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE
DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE
DEPOSITO IVA

41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee
<http://www.samasped.com> Email info@samasped.com

A partire dal 28 marzo, gli avvisi di rettifica emessi dall'Agenzia delle dogane in materia di tributi doganali e di Iva all'importazione diventano esecutivi nel brevissimo termine di dieci giorni dalla notifica all'operatore.

La nuova procedura di riscossione trae origine dalle censure mosse dalla Commissione europea all'intempestività dei termini nazionali di attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei dazi doganali.

Accertamenti doganali esecutivi in dieci giorni

L'attività di recupero delle risorse proprie deve essere improntata alla massima celerità ed efficienza, al fine di non pregiudicare gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

La Commissione ha rilevato che il tempo impiegato tra la notifica dell'atto di accertamento e la notifica della cartella esattoriale non è coerente con il quadro giuridico comunitario in quanto, trattasi di crediti immediatamente applicabili ai sensi dell'art. 7, Reg. Ce 2913 del 1992 (cdc), l'attività di recupero delle risorse proprie deve essere improntata alla massima celerità ed efficienza, al fine di non pregiudicare gli interessi finanziari dell'Unione.

Non tutti gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, peraltro, sono immediatamente esecutivi, dal momento che la procedura tradizionale (avviso di rettifica, iscrizione a ruolo, cartella esattoriale) resta in vigore per la riscossione delle accise sui prodotti energetici, gli alcoli, l'energia elettrica, gli oli lubrificanti e i bitumi di petrolio e i fiammiferi.

Inoltre, continuano a riscuotersi nei modi ordinari anche le sanzioni relative alle violazioni in materia doganale.

In tutti gli altri casi, l'art. 9, comma 3-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (decreto "semplificazioni fiscali"), prevede che, decorso il termine di dieci giorni per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata immediatamente a Equitalia spa, che può agire esecutiva-

mente con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione coattiva. A decorrere dal primo giorno successivo a quello di scadenza del pagamento, le somme richieste sono maggiorate degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 30, D.P.R. 602 del 1972.

L'avviso di rettifica emesso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dunque, ricomprende l'atto di accertamento del credito tributario e il titolo legittimante l'esecuzione coattiva sul patrimonio del debitore, con la conseguenza che l'operatore non riceve più la notifica della cartella esattoriale a preavvisarlo dell'avvio della fase esecutiva.

A seguito della notifica dell'atto impositivo, infatti, il debitore deve essere informato, ma soltanto tramite raccomandata semplice, della presa in carico del titolo esecutivo da parte dell'agente della riscossione. Tale avviso, non impugnabile, ha una mera portata informativa.

Ne consegue che, venendo meno la facoltà di impugnare, oltre all'avviso di rettifica emesso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche la cartella esattoriale, l'Agente della riscossione non subisce più il rischio che eventuali vizi di formazione o di notifica

della cartella esattoriale possano incidere negativamente sul titolo esecutivo, interrompendo l'esecuzione.

La nuova disciplina impone dunque, a fronte della notifica di un atto immediatamente esecutivo da parte della Dogana, di attivarsi con sollecitudine, al fine di evitare azioni coattive da parte di Equitalia.

Qualora il debitore intenda pagare la somma pretesa senza subire l'aggravio degli interessi moratori, dovrà farlo, per l'intero, entro dieci giorni.

La dilazione del pagamento, fino a un massimo di 72 rate mensili, può invece essere richiesta a Equitalia spa solo successivamente alla presa in carico da parte dell'agente della riscossione. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica, la rateazione concessa può essere prorogata, una sola volta, fino a un massimo di ulteriori 72 mesi (art. 19, comma 1 bis, D.P.R. 602 del 1973, così modificato dal D.L. 201 del 2011).

Nel caso in cui l'operatore non intenda prestare acquiescenza all'atto di accertamento deve opporsi, proponendo ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale e richiedendo la sospensione dell'esecuzione dell'at-

to impugnato. Il debitore può, in primo luogo, richiedere la sospensione amministrativa prevista dall'art. 244 cdc, in forza del quale la Dogana può sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione della decisione, quando abbia fondati motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l'interessato.

La concessione della sospensione, tuttavia, rappresenta una facoltà per l'Amministrazione e, nella prassi, è subordinata alla prestazione di una garanzia a prima richiesta, per l'intero ammontare e gli interessi, per la quale occorrerà attivarsi – non senza difficoltà, specie nell'attuale fase economica – presso un ente creditizio o assicurativo che goda della fiducia dell'Amministrazione.

L'operatore può, più facilmente, ottenere la sospensione dal giudice tributario, anche se non in tempo sufficientemente breve per garantirgli un'effettiva tutela nei confronti dell'esecuzione.

Come noto, infatti, la disciplina del contenzioso tributario prevede che il ricorso possa essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, e depositato nella segreteria della Commissione tributaria adita nei successivi trenta giorni: nello stesso ricorso o con atto separato, il ricorrente può chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato alla Commissione tributaria

competente. Qualora sussista un'ipotesi di eccezionale urgenza, l'operatore può richiedere, altresì, la sospensione inaudita altera parte dell'atto impugnato, ossia una sospensione provvisoria sino alla pronuncia del collegio sull'istanza cautelare, in forza dell'art. 47, terzo comma, D.Lgs. 546 del 1992.

Nonostante tale procedura d'urgenza, la scansione temporale descritta è inidonea ad assicurare un'effettiva tutela al debitore, a fronte della possibilità per l'Agente della riscossione di agire coattivamente nei suoi confronti dopo soli dieci giorni.

Il ricorrente è costretto, conseguentemente, a presentare a Equitalia spa – ricevuto l'avviso di affidamento in carico – istanza di rateazione e, nel caso sussistano le condizioni oggettive per il suo accoglimento, a provvedere al pagamento, confidando nella rapida fissazione dell'udienza da parte della Commissione tributaria provinciale.

La grave compressione dei tempi previsti per la riscossione, pertanto, costringe il contribuente al pagamento delle somme richieste – per l'intero o ratealmente – ben prima che la pretesa impositiva sia sottoposta al vaglio giurisdizionale, sostanzialmente determinando la reintroduzione nel nostro ordinamento giuridico del principio del *solve et repete*, abrogato dalla Corte costituzionale già dal 1961.

A fronte dell'attuale disciplina, deve ritenersi che l'unico strumen-

to a disposizione del contribuente per prevenire e contrastare con efficacia i pesanti effetti derivanti dalla notifica di un atto impositivo è rappresentato dal contraddittorio preventivo tra contribuente e Autorità doganale.

Al riguardo, com'è noto, secondo quanto previsto dal nuovo comma 4 bis dell'art. 11, D.Lgs. 374 del 1990, dopo la notifica, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi, ispezioni o verifiche, dopo il rilascio di copia del verbale delle operazioni compiute, l'operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che devono essere valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso. Da un lato, il contribuente può instaurare un contraddittorio preventivo con l'Autorità doganale, volto a far valere le proprie ragioni e a evitare l'emissione del provvedimento impositivo.

Dall'altro, il termine di trenta giorni obbligatoriamente concesso è indispensabile per reperire e predisporre anticipatamente la documentazione che potrà essere utilizzata anche nell'eventuale fase giudiziale, in modo tale da poter intervenire – in seguito alla notifica di un atto immediatamente esecutivo – alla celere predisposizione del ricorso, con istanza cautelare inaudita altera parte.

Sara Armella
Valeria Baldi

ISTOP SPAMAT s.r.l.  70056 MOLFETTA - ITALY Via San Domenico, 1 Phones: (080) 3974444-33552664 Telefax: (080) 3974474 Mobile: 348 6562094 E-mail: spamat@spamat.it		SPAMAT s.n.c.  70122 BARI - ITALY Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi Phones: (080) 5213403 - 2460249 Telefax: (080) 2460260 Mobile: 346 3806614 E-mail: spamatbari@spamat.it
SHIPPING • FORWARDING • CHARTERING • STEVEDORING		



Devo dire che quando penso alla nostra professione entro sempre un po' in confusione... Facciamo da intermediari tra due categorie di soggetti: Dogana e Cliente. Come sono "visto" dal Cliente?

Siamo dei consulenti in materia doganale, veniamo remunerati per questo? O siamo dei semplici prestatori d'opera? Serviamo? Personalmente non ho mai visto un proprietario della merce effettuare uno sdoganamento in proprio (salvo soggetti di dimensioni tali da permettersi un ufficio apposito, che di solito comprende almeno un doganalista), forse perché spaventati dalla burocrazia. Potremmo quindi paragonarci ad un'agenzia di pratiche? A livello tariffario forse sì, ma l'Albo Professionale, la Legge istitutiva della professione, i corsi di aggiornamento obbligatori sembrerebbero dire il contrario. E a livello di responsabilità? Spesso nei dibattiti a livello nazionale, quando si vuole portare all'attenzione dell'Agenzia delle Dogane alcune problematiche inerenti alla professione (esempio attuale la rappresentanza riservata ai CAD), dal nostro interno una delle prime obiezioni è: "dobbiamo prenderci le nostre responsabilità". Perfetto, vogliamo capire quali sono? Con che tipo di categoria dobbiamo metterci a confronto? Se siamo dei Professionisti, paragoniamoci ad altri professionisti con Albi Professionali, corsi di aggiornamento obbligatori... Commercialisti? Qualcuno ha mai visto un commercialista che firma la dichiarazione dei redditi al proprio cliente? Anche adesso che le dichiarazioni dei redditi possono essere inviate esclusivamente per via elettronica, il commercialista te la fa firmare e quando la invia ha un'opzione di invio che recita "inviata dal cliente". Per non fare paragoni con i CAD... Qualcuno ha mai sentito di un CAF che deve rimborsare all'erario l'evasione fiscale di un cliente fallito? Vogliamo paragonarci agli Avvocati? Qualcuno ha mai visto un avvocato finire in galera perché il cliente condannato si è dato alla latitanza? Secondo i sostenitori della tesi del "dobbiamo prenderci le nostre responsabilità", quindi, avvocati e commercialisti sono categorie di irresponsabili? E la Dogana come ci vede? Per legge dovremmo essere l'unica figura professionale in materia doganale, o almeno la più accreditata. In realtà, soprattutto da quando è stato messo in funzione il sistema AIDA noi abbiamo due soli scopi: 1) Input di dati a sistema; 2) Obiettivi. Le dichiarazioni vengono acquisite solamente in via telematica dalla Dogana, come fa l'Ufficio delle Entrate con i commercialisti, solo che loro non le firmano. La certezza dei dati a sistema permette all'analisi dei rischi una maggior efficienza dei controlli. Ogni nostro errore compromette tale sistema, per cui un art. 303 articolato come l'attuale funziona da deterrente all'errore oltre che da "slot machine" per gli obiettivi. Adesso cominciano anche con il capo 44...

Se poi prendiamo in esame il sistema architettato per permettere la nascita dei CAD, rasentiamo l'attacco chirurgico alla professione. Tu professionista, riconosciuto da me Amministrazione, come figura professionalmente più qualificata in materia doganale, puoi ottenere una corsia preferenziale di sdoganamento (meno verifiche fisiche) a due condizioni: a) Rinunci al tipo di rappresentanza a te dedicato; b) Devi avere un capitale sociale di 50.000 euro. Peccato che il punto uno si traduca di fatto nel trasformarti in garanzia per l'eventuale evasione fiscale relativa a tutte le operazioni da te curate, anche quando fatta a tua insaputa. E noi come ci vediamo? Abbiamo sostanzialmente puntato tutto sul volerci ritagliare l'orticello esclusivo della rappresentanza diretta. Se da una parte tale posizione ci ha sostanzialmente imposto come figura necessaria agli scambi con l'estero, dall'altra ci ha tolto la necessità di pubblicizzare ciò che professionalmente facciamo. Abbiamo negli anni lasciato quasi in toto la vendita del nostro "prodotto" alle Case di Spedizione con il risultato che raramente ormai abbiamo un contatto diretto con chi rappresentiamo.

Ci siamo posti come unico interlocutore della Dogana, tanto che il mercato spesso ci identifica quasi con essa. Se per sdoganare un container la Dogana ci impone una tempistica di una settimana, siamo noi ad andare a protestare, non il proprietario della merce. Se ogni dieci dichiarazioni doganali ne vengono visitate cinque, siamo costretti a trovare una soluzione: lo sdoganamento in CAD, ormai è condizione quasi imprescindibile per ottenere un lavoro. Ma se lo Stato ci individua come garanzia per rispondere a delle esigenze delle imprese deve essere per quello che sappiamo, non per quello che abbiamo. Siamo sostanzialmente dei filtri tra due mondi opposti, il mercato e la Dogana, che si interfacciano spesso in modo arrogante perché individuano nel filtro il loro interlocutore, non nel mondo che c'è dietro. E se togliessimo il filtro da questo motore? Se, per assurdo, rivedessimo la nostra figura completamente e fossimo noi per primi a rifiutare la rappresentanza? Diretta o indiretta, non rappresentiamo più nessuno. Se mettessimo a contatto il Cliente che urla perché vuole la merce subito con la Dogana che svuota due volte un container perché l'Ufficio Verifiche non ha tenuto conto della segnalazione della GdF (riservata) e non ha fatto presenziare i militari? Lasciamo che sia il mercato a battersi affinché le merci corrano, il nostro unico pensiero deve essere quello di fare in modo che il nostro rappresentato abbia ben chiari tutti gli aspetti che implica quella determinata operazione doganale e possa scegliere in proprio come comportarsi, assumendosene tutte le responsabilità. Io in questo vedo un seria figura professionale. Sbaglio?

Marco Rottigni

“ Il mercato unico è allo stesso tempo l’idea originale e fondativa dell’Europa e il suo principale cantiere ancora aperto”⁽¹⁾. Il Trattato di Roma è entrato in vigore il primo gennaio del 1958, la straordinaria intuizione del “mercato comune” compie quindi cinquantacinque anni e ne compie ventotto quella del “mercato interno”, contenuta nel Libro Bianco del 1985 che auspicava la progressiva convergenza dei mercati degli Stati membri in un unico mercato. In effetti, a distanza di così tanto tempo, non possiamo che constatare come il mercato unico continui a rappresentare un obiettivo ben lontano dall’essere raggiunto; un cantiere ancora aperto, per l’appunto.

È necessario non indugiare sulla falsa convinzione che il mercato unico possa essere considerato un dato acquisito e che ci si possa quindi dedicare ad altro, anzi è di fondamentale importanza che i Paesi membri continuino a ritenerlo un obiettivo politicamente prioritario per il raggiungimento di maggiori livelli di benessere ed efficienza; questo, a maggior ragione, in un periodo gravemente recessivo come quello attuale. La possibilità di competere in un grande mercato contando su medesime regole, anche procedurali, applicate su tutto il territorio comunitario, rappresenta un fattore di sviluppo molto importante per le imprese nazionali (soprattutto per le PMI) ed assume, in particolar modo per l’Italia, importanza strategica.

Questa necessità non può che essere avvertita anche nel setto-



tuteliamo la bellezza

re del commercio internazionale e più segnatamente nel settore dei controlli di carattere extratributario sulle merci in entrata o in uscita dal territorio comunitario. La richiesta del mondo delle imprese è semplicemente di un sistema comunitario di controlli che sia sempre più condiviso ed uniformemente applicato, al fine di evitare reazioni asimmetriche e distorsive del mercato.

In questo senso l’Unione europea sta procedendo con una attività normativa tesa a regolamentare in maniera uniforme il mercato e la produzione in vari settori merceologici, facendo sempre più spesso ricorso allo strumento del regolamento (più rapido, certo e democratico). Una ulteriore piccola tessera nel

grande mosaico del mercato unico è stata inserita con le nuove norme recanti la disciplina dei prodotti cosmetici.

Con il regolamento (CE) 1223/2009 del 30 novembre 2009 “sui prodotti cosmetici” sono state uniformate le regole all’interno della Comunità al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti cosmetici e nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana. Il Regolamento è entrato in vigore il 20 dicembre 2009 e si applica a decorrere dalle seguenti date:

- dal primo dicembre 2010, limitatamente all’art. 15, paragrafi 1 e 2, concernente l’utilizzo di alcune sostanze nella fabbricazione di prodotti cosmetici;

1) Così scriveva Mario Monti nel Rapporto del maggio 2010 al Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso.

- dall'11 gennaio 2013, limitatamente all'art. 16, paragrafo 3, concernente l'utilizzo dei nanomateriali;

- dall'11 luglio 2013 relativamente al resto delle disposizioni in esso contenute.

Il provvedimento costituisce una rifusione della "direttiva cosmetici" 76/768/CE del 27 luglio 1976 (e delle sue numerosissime modifiche intervenute nel tempo) che pertanto viene abrogata a partire dall'undici luglio 2013. È importante sottolineare come sia stato preferito allo strumento della direttiva quello del regolamento, dal momento che quest'ultimo è più adatto a prevedere norme chiare e dettagliate che non lascino spazio a divergenze nel recepimento da parte degli Stati membri e garantisce inoltre che le prescrizioni giuridiche siano contemporaneamente attuate in tutta la Comunità (cfr. considerando n. 2 al regolamento).

Il settore dei cosmetici in Italia è stato sino ad oggi disciplinato dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713 con la quale sono state recepite le citate direttive comunitarie sulla produzione e la vendita dei cosmetici.

La Legge disciplina in dettaglio tutte le fasi, dalla produzione alla immissione in consumo dei prodotti cosmetici, preoccupandosi di tutelare la salute umana e facendo un cenno alla importazione di tali prodotti trattandola come una fattispecie separata.

In estrema sintesi, chiunque intenda produrre o confezionare prodotti cosmetici come definiti dalla Legge, deve effettuare entro trenta giorni dall'inizio attività una comunicazione al Ministero della

Salute con copia alla Regione contenente i seguenti dati (cfr. art.10 commi 5 e 6):

a) l'indicazione del nome o la ragione sociale e la sede legale dell'impresa e dell'officina di produzione;

b) la descrizione dei locali e delle attrezzature dalla quale risulti che essi sono idonei sotto il profilo tecnico ed igienico al tipo di produzione che si intende effettuare e la documentazione comprovante l'acquisto o il leasing delle attrezzature sopradette;

c) le generalità e la qualifica del direttore tecnico;

d) l'elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute nel prodotto commerciale.

La comunicazione deve essere effettuata per ogni singolo prodotto. Di particolare importanza il comma 8 dell'articolo 10 che obbliga gli importatori ad effettuare la comunicazione, limitatamente alle lettere a) e d), per le merci provenienti da altri Paesi membri dell'Unione europea, nonché a trasmettere, per le importazioni da Paesi non membri dell'Unione europea, anche le generalità e la qualificazione dell'esperto che si assume la responsabilità di valutare il metodo di fabbricazione dei prodotti stessi (art.10 comma 3-bis). Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, si può dare seguito alla prima importazione osservando la procedura che prevede, presso i porti di arrivo, il controllo sistematico di ogni spedizione da parte degli Uffici di Sanità Marittima ed Aerea di Frontiera (USMAF), con conseguenze facilmente immaginabili sui costi diretti ed indiretti sopportati dagli im-

portatori e sulla dilatazione dei tempi di sdoganamento.

Il regolamento 1223/2009 del 30 novembre 2009 sarà integralmente applicabile a partire dal prossimo 11 luglio 2013 e, per un corretto funzionamento del mercato interno, le modalità di controllo dovrebbero quindi essere riviste in coerenza con i principi che ispirano il regolamento stesso.

L'articolo 2 del citato regolamento individua la "messa a disposizione sul mercato" e la "immissione sul mercato" come fasi in cui esercitare il controllo e non la immissione in libera pratica che invece non viene mai menzionata nel provvedimento. Un accenno all'importatore viene fatto per equipararlo al distributore come persona responsabile della immissione sul mercato.

È quindi auspicabile che, almeno a partire dal prossimo luglio, venga finalmente abbandonata da parte degli USMAF la prassi del sistematico controllo sui prodotti di origine non animale (alimenti e bevande, prodotti di contatto con alimenti e persone e prodotti cosmetici) all'atto della immissione in libera pratica, quasi sempre da effettuarsi nei porti ed aeroporti.

Tale impostazione ha sino ad ora comportato la codificazione all'interno del sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise) dei controlli definiti come "misure nazionali" secondo le indicazioni del Ministero della Salute; essa costituisce per definizione un fattore di distorsione di traffico e quindi un elemento di squilibrio del mercato unico, a tutto vantaggio di altri Paesi comunitari che evidentemente effettuano i medesimi controlli ma in una di-

versa fase della filiera logistica e distributiva, tali da realizzare gli stessi obiettivi di tutela della salute umana, ma con controlli mirati ed efficaci anche sul territorio e non limitati alla fase di immissione in libera pratica.

Si rileva anzi, che nel momento in cui la materia viene disciplinata da un regolamento comunitario (e non più da una direttiva), è la stessa definizione di "misura nazionale" ad essere destituita di fondamento, rendendosi eventualmente necessaria la identificazione di misure comuni ed uniformi a livello comunitario.

L'attuale modalità di controllo, improntata ad una filosofia per così dire "italica", dilata significativamente i tempi dello sdogana-

mento e produce ingiustificati costi aggiuntivi di movimentazione e soste dei contenitori; tale circostanza dovrebbe indurre tutti gli Organi competenti ad una profonda riflessione che possa preludere ad un maggiore dialogo e magari ad un utilizzo razionale di strumenti condivisi, ad esempio offerti dalla piattaforma informatica doganale, per passare da controlli di routine di carattere generalizzato a controlli mirati ed efficaci, ad esempio limitando i controlli alle merci esitate "VM" (verifica merci) sulla base di un'attenta analisi dei rischi.

In questo modo verrebbe a modificarsi la filosofia che finora ha ispirato i controlli di carattere sanitario, i quali, pur ridotti in termi-

ni assoluti, potrebbero sicuramente risultare più mirati ed incisivi producendo effetti positivi sul sistema economico in generale.

In effetti si eliminerebbero controlli a volte dicotomici, ad esempio sulle etichette, ma soprattutto si realizzerebbe il buon funzionamento del mercato interno, come auspicato nei "considerando" dei regolamenti comunitari, temperando l'esigenza di tutela della salute pubblica, con quella della velocità e della fluidità dei traffici. In caso contrario, il buon funzionamento del mercato interno rimarrebbe una petizione di principio, una sorta di raccomandazione inascoltata. Almeno in Italia.

*Giovanni De Mari
Enrico Perticone*

TUTTO PUÒ CAMBIARE.

Pochi ambiti sono complessi e variabili come quello doganale, regolato da leggi e normative nazionali, comunitarie e internazionali sempre in evoluzione, sempre da interpretare correttamente, sempre pronte a tendere "agguati" lungo i tragitti dell'import, export e dell'intrastat. Cosa conviene fare?

TUTTO SENZA PROBLEMI.

Aco - grazie al proprio patrimonio di competenze doganali, logistiche e informatiche - ha sviluppato applicativi software modulari esclusivi a supporto di ogni tipologia di cliente e di business in grado di prevenire i fattori di crisi, aumentando l'efficienza e tramutando i cambiamenti e le complessità in nuove opportunità.

aco
VI ACCOMPAGNIAMO NEL CAMBIAMENTO

È l'innovazione il tema centrale attorno il quale si è sviluppata la 61ª giornata mondiale delle dogane, celebrata a Bruxelles il 26 gennaio 2013 presso la sede dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD). Un obiettivo che però deve fare i conti con un nemico invisibile e potente che regna ancora nel settore doganale: la burocrazia.

OMD Migliorare le performance doganali

L'OMD è un ente intergovernativo avente per fine il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle amministrazioni doganali dei paesi e territori che fanno parte della sua organizzazione (179 membri, che gestiscono attualmente circa il 98% del commercio mondiale). Ogni anno tale organizzazione (conosciuta anche con il nome di "Comitato di Cooperazione Doganale"), celebra nella data del 26 gennaio un evento denominato "giornata mondiale delle dogane", per ricordare la prima riunione ufficiale di tale organismo a seguito della sua costituzione, tenutasi appunto il 26 gennaio 1952.

In occasione di tale data, viene scelto un tema specifico di discussione che verrà successivamente snocciolato nel corso di una serie di incontri di studio ed approfondimento distribuiti nel corso dell'intero anno, dando così modo ai membri dell'organizzazione di confrontarsi fra loro e con il settore accademico ed esporre le proprie idee ed esperienze sul tema. L'obiettivo è quello di consentire all'organizzazione di fare un benchmarking di tali azioni e proposte, così da poter estrarre le migliori pratiche sulla materia, per poi metterle a disposizione dell'intera comunità doganale internazionale.

Il tema scelto per quest'anno è l'innovazione, quale elemento chiave del processo di riforma e di modernizzazione delle dogane e strumento imprescindibile per af-

frontare le sfide e cogliere le opportunità del commercio internazionale nel 21° secolo.

Si tratta di un ambito di riflessione particolarmente ampio, che taglia trasversalmente tutti i settori di competenza delle dogane. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare infatti, "innovazione" non significa necessariamente sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche. Il concetto in questione implica un più generale ripensamento del modo di lavorare, al fine di migliorare i livelli di servizio e di performance in ambito doganale, a cominciare dal loro elemento costitutivo principale, ossia le risorse umane. Sì, perché si può essere innovatori anche sfruttando le tecniche e le risorse attualmente disponibili, purché si sia in grado di farlo con spirito e modalità rinnovati, per rispondere in maniera diversa ai bisogni ed alle sfide delle dogane, in continuo mutamento.

Ovviamente sono proprio le nuove tecnologie dell'informazione ad offrire oggi alcuni degli spunti più efficaci al miglioramento dell'azione doganale. Si pensi ad esempio a quanto hanno inciso sull'efficacia amministrativa di tali enti le tecniche di analisi dei rischi, i metodi di ispezione non intrusivi, i sistemi di deposito elettronico della dichiarazione doganale, il single window od il pre-clearing (che si basano proprio sull'uso delle tecnologie informatiche per consentire lo scambio e il trattamento elet-

tronico di informazioni e dati). Accanto a tali tecnologie si sono tuttavia sviluppate nel tempo anche altre forme di innovazione che prescindono, in tutto o in parte, dall'uso dell'informatica. Si pensi alla deconcentrazione dei controlli dalle frontiere e alla conseguente loro riallocazione all'interno del territorio, al coinvolgimento degli operatori nello sviluppo delle varie procedure tecnico-doganali fin dalle prime fasi di design delle procedure stesse, alla separazione del pagamento dei diritti doganali dallo svincolo delle merci, alle iniziative di cooperazione e dialogo tra dogane ed altre agenzie di frontiera, o di partenariato con gli operatori privati (es. AEO), fino ad arrivare alle varie forme di ruling (es. informazioni vincolanti in materia di origine e informazioni tariffarie vincolanti), che consentono agli operatori di evitare errori che potrebbero intralciare la transazione commerciale attraverso la preventiva acquisizione del parere dell'amministrazione doganale.

In conclusione, il tema dell'innovazione ha ampiezza e contenuti sterminati, ricomprendendo qualsiasi azione o sforzo che sia in grado di favorire la crescita dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione doganale, sia attraverso lo sviluppo di tecniche, procedure e metodologie di lavoro nuove, che mediante il perfezionamento degli strumenti attualmente esistenti. Uno sforzo questo, che tuttavia rischia di

essere annullato da un fenomeno strettamente connaturato all'esistenza stessa della pubblica amministrazione: la burocrazia.

Interpretazione estensiva od addirittura forzata delle norme, requisiti ed adempimenti superflui richiesti agli operatori, un proliferare anomalo di istruzioni amministrative (es. circolari, note interpretative, direttive, ecc.), spesso senza omogeneità sul territorio, eccessivo formalismo nell'esecuzione delle formalità doganali, sono tutti elementi in grado di produrre ritardi nel processo di sdoganamento delle merci e di distorcere i traffici. C'è da domandarsi quanto le dogane abbiano fatto fino ad oggi su questo fronte per migliorarsi, e quanto ci sia ancora da fare, visto che sono ancora molte le resistenze.

Già, perché qui non si tratta di cambiare le regole o l'organizzazione dell'amministrazione, ma di cambiare mentalità e di favorire la nascita di quell'approccio "customer-oriented", in cui è l'offerta dei servizi doganali che deve essere modellata sulle esigenze dei suoi fruitori, e non il contrario.

Si tratta insomma di promuovere in ambito doganale i principi del

New Public Management (NPM), ossia dell'amministrazione che si avvicina al privato, con il capovolgimento del tradizionale rapporto tra ente pubblico posto in posizione di supremazia e contribuente, a favore di un nuovo modello relazionale in cui l'amministrazione diventa fornitore di servizi e l'utente diventa cliente. La problematica è più che mai attuale, soprattutto nell'Unione Europea, notoriamente caratterizzata da una duplicità di approcci che crea una frattura di vedute tra nord e sud, il primo ispirato ad una visione mercantile del mercato unico - rappresentata da un gioco a somma nulla, dove ciò che viene perso da uno Stato membro (in termini di traffici), viene necessariamente guadagnato dagli altri - e l'altro tendente a privilegiare la funzione di monitoraggio della circolazione delle merci e di tutela degli interessi erariali, considerati come il vero "core business", irrinunciabile, delle dogane. Non deve sorprendere allora il fatto che in queste ultime realtà regni ancora un forte clima di diffidenza tra operatori economici e dogane, spesso alimentato da una obiettiva incapacità da parte di molti funzionari e

dirigenti pubblici di concepire il proprio ruolo al di fuori della mera funzione ispettiva e salvaguardia della riscossione delle entrate, in un'ottica di dialogo e di confronto con il settore privato. Un cambiamento di mentalità che solo la formazione può promuovere, che però in periodi di ristrettezza economica come quello attuale è anche uno dei settori più soggetti a tagli.

L'esigenza di reimpostare in chiave moderna questo rapporto con il settore privato e di riequilibrare le necessità degli operatori commerciali rispetto ai valori di tutela della sicurezza e della salute pubblica, diventa quindi più che mai irrinunciabile. Altrimenti si rischia di dare ragione a James Walsh (economista del Fondo Monetario Internazionale), che qualche anno fa definì "neologismo orwelliano" l'affermazione, ancora oggi assai diffusa, secondo cui le dogane sarebbero soggetti "facilitatori di traffici", sostenendo che per quanto se ne dica, le dogane nascono ed operano come enti che perseguono essenzialmente finalità di protezionismo amministrativo. Ovvio quindi che debbano intralciare i traffici.

Daniilo Desiderio

Centro Spedizionieri Doganali

Dal 1993, un pool di professionisti e esperti di commercio estero al servizio delle imprese "globali"



Servizi :

- » OPERAZIONI DOGANALI ORDINARIE E IN PROCEDURA DOMICILIATA
- » INTRASTAT
- » ASSEVERAZIONE
- » MAGAZZINO DOGANALE
- » DEPOSITO IVA
- » DEPOSITO LOGISTICA
- » TRANSITI COMUNITARI
- » RAPPRESENTANZA FISCALE
- » ASSISTENZA LEGALE IN CASO DI CONTENZIOSO DOGANALE E TRIBUTARIO
- » CONSULENZA E ASSISTENZA DOGANALE ALLE IMPRESE, IN ITALIA E IN Cina
- » CONSULENZA IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERO, ANCHE ON LINE

Consulenza OnLine :



Con il servizio di **Consulenza online**, mettiamo a tua disposizione, la nostra decennale esperienza nel settore del **commercio internazionale** ed in tutti quegli aspetti ad esso correlati:

COMMERCIO INTERNAZIONALE

- » Classificazione Doganale dei Prodotti;
- » Imposizione Doganale;
- » Autorizzazioni Ministeriali e Licenze D'importazione;
- » Assistenza nel Contenzioso Doganale, Tributario e Commerciale;
- » Approfondimenti sugli aspetti normativi Doganali e Fiscali Internazionali;
- » Problematiche nella Contrattualistica Internazionale;
- » Studi su Origine della Merce ed Individuazione Trattamenti Preferenziali (esenzioni daziarie);
- » Schede Paese;

E MOLTO ALTRO ANCORA »

Contatti :

In Italia :
Tel. 0733 80191 - Fax. 0733 801927
Site Web : www.centrospedizionieri.com
eMail : info@centrospedizionieri.com

In Cina :
Tel/Fax : 0086 030 82 85 251 5 -- 0086 030 82 85 251 0
eMail : for.en@centrospedizionieri.com

Visita il sito ed iscriviti alla nostra Newsletter Gratuita!
Sarai sempre aggiornato sulle Novità relative al Commercio Estero!

www.commercio-internazionale.com

via Lamborghini, 3 62012 Civitanova Marche (MC) - P.IVA 01549080438

Il valore in dogana delle merci importate, secondo l'accordo GATT, che fa riferimento all'art. VII del WTO, è pari al valore di transazione, vale a dire al valore della fattura di acquisti non più il valore normale ma il valore di transazione stabilito direttamente dalle parti. A quest'ultimo vanno aggiunti gli elementi di aggiustamento.

Valore in dogana e diritti di confine

Le norme su valore in Dogana sono contenute nel codice doganale comunitario (ex Reg. Cee 12 ottobre 1992, n. 2913), ex C.D.C., di cui agli artt. 28-36, che nel nuovo, il Reg. CEE n. 450/2008 e nelle DAC (Reg. Cee 2 luglio 1993, n. 2454, le disposizioni attuative, di cui agli artt. 141-181bis).

Le disposizioni comunitarie trovano la loro genesi nell'accordo GATT (General Agreement on Tariffs and Trade del 1994, article VII on WTO valuation Agreement), che stabiliscono che il valore in Dogana delle merci importate è pari al valore di transazione, vale a dire al prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce, quando la stessa è venduta per l'esportazione verso il territorio doganale comunitario.

Lo stesso codice WTO, all'art. 8, par. 1, lett.a), prevede che al prezzo di fattura devono essere aggiunti una serie di elementi, tra i quali le commissioni e le spese di mediazione, a carico del compratore, ad eccezione delle spese di acquisto che l'imprenditore sostiene nel pagamento al suo agente per rappresentarlo all'estero nell'acquisto della merce all'importazione.

L'articolo 32 del C.D.C. chiarisce

il concetto di commissioni all'acquisto, intendendo per tali le somme pagate dall'importatore al suo agente per le prestazioni di servizio da lui fornite nella rappresentanza all'estero.

L'art. 41 del Reg. CE n. 450/2008 (il nuovo codice doganale aggiornato), ex art. 29 del vecchio codice doganale comunitario, Reg. n. 2913/1992, in tema di valore in Dogana, stabilisce quanto segue:

"1. La base primaria per il valore in Dogana delle merci, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale della Comunità, eventualmente adeguato in conformità delle misure adottate a norma dell'art. 43.

2. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il prezzo totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore ad una terza parte, o a beneficio di quest'ultimo delle merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita e delle merci importate".

Per la UE il valore in dogana è

rappresentato dal prezzo di transazione. Fin quando non sarà modificato l'art. 41 del nuovo CDC e non ci saranno regole fiscali e doganali armonizzate si andrà avanti sempre in tal modo.

Oggi le pratiche nel commercio internazionale ma soprattutto la crisi globale hanno modificato la dinamica dei mercati rendendo libere le transazioni che possono avvenire anche a prezzi più bassi perché prodotti in Paesi ad un costo di produzione molto più bassi di quelli praticati su un mercato di libera concorrenza. Le regole attuali definite dall'art. 42 del CDC aggiornato stabilisce metodi alternativi, basati sul valore di transazione di merci identiche e di merci simili o sulla base dei costi di produzione. Nell'ipotesi che con tali metodi non si riesca a trovare un prezzo congruo, allora lo stesso viene determinato sulla base dei dati comunque disponibili nel territorio della UE e, nel caso, che esista un legame tra le parti, tale da essere sufficiente per considerare che il prezzo non sia attendibile, l'autorità doganale può invitare il contribuente a dimostrare la congruità del valore di transazione adottato rispetto a quello di-

chiarato nell'ipotesi che il bene fosse stato venduto ad altri soggetti. La OCSE sta cercando di far adottare il metodo reddituale anche nella determinazione del valore in Dogana ma, siccome le finalità sono diametralmente opposte difficilmente si potrà giungere allo stesso risultato poiché l'obiettivo dell'Amministrazione doganale è elevare l'imponibile mentre quello dell'Agenzia delle Entrate è quello di ridurre l'ammontare dei costi rendendoli indeducibili per la società italiana.

Da un punto di vista essenzialmente doganale si deve affermare che non è, in assoluto, possibile ipotizzare un adattamento praticato ai fini delle imposte dirette anche per l'accertamento doganale.

Allo stato attuale il valore delle merci in Dogana e cioè la base imponibile per il calcolo dei dazi e delle altre imposte, tra cui l'Iva all'importazione, è costituito dal valore di transazione, al quale vanno aggiunti i costi non compresi nella fattura di acquisto tra i quali le commissioni e le spese di mediazione, di cui all'art. 32, Reg. CEE 12/10/1992, n. 2913 (ex CDC). Al valore così determinato vanno aggiunti i diritti di confine che concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Iva all'importazione.

Come si sa, una volta determinato il valore della merce in dogana, come sopra descritto, alla base imponibile ai fini dell'Iva bisogna aggiungere il dazio e le altre sovrimposte di confine, tra cui le accise che colpiscono il prodotto all'atto dell'importazione.

Le accise, a differenza dell'Iva che incide sul valore, sono impo-

ste che gravano sulla quantità dei beni prodotti, che successivamente vengono messi in vendita dal produttore stesso; poi, mentre l'Iva è espressa in percentuale del valore del prodotto, l'accisa si esprime in termini di aliquote, che sono rapportate all'unità di misura del prodotto.

Nel caso dei prodotti energetici si hanno aliquote rapportate al litro considerato alla temperatura di 15°C, come nel caso della benzina e del gasolio, oppure al chilo come ad esempio sugli oli combustibili e dei GPL, mentre nel caso dei prodotti alcolici si ha un'aliquota rapportata al litro anidro (vale a dire all'unità di volume al netto dell'acqua) considerato alla temperatura di 20°C.

L'accisa concorre, quindi, a formare il valore dei prodotti, ciò vuol dire che l'Iva sui prodotti soggetti ad accisa grava anche sulla stessa accisa.

Nel territorio italiano, sull'acquisto dei carburanti gravano un insieme di accise, istituite nel corso degli anni allo scopo di finanziare diverse emergenze. Alcune di esse, però, risultano talmente anacronistiche (la meno recente prevede tuttora il finanziamento della guerra di Etiopia del 1935) da suscitare non poche polemiche al riguardo. L'elenco completo comprende le seguenti accise:

- 1,90 lire (0,00103 euro) per il finanziamento della guerra di Etiopia del 1935-1936;
- 14 lire (0,00723 euro) per il finanziamento della crisi di Suez del 1956;
- 10 lire (0,00516 euro) per il finanziamento del disastro del Vajont del 1963;

- 10 lire (0,00516 euro) per il finanziamento dell'alluvione di Firenze del 1966;

- 10 lire (0,00516 euro) per il finanziamento del terremoto del Belice del 1968;

- 99 lire (0,0511 euro) per il finanziamento del terremoto del Friuli del 1976;

- 75 lire (0,0387 euro) per il finanziamento del terremoto dell'Irpinia del 1980;

- 205 lire (0,106 euro) per il finanziamento della guerra del Libano del 1983;

- 22 lire (0,0114 euro) per il finanziamento della missione in Bosnia del 1996;

- 0,02 euro per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004.

- 0,005 euro per l'acquisto di autobus ecologici nel 2005;

- 0,0051 euro per far fronte al terremoto dell'Aquila del 2009.

- da 0,0071 a 0,0055 euro per il finanziamento alla cultura nel 2011;

- 0,04 euro per far fronte all'emergenza immigrati dovuta alla crisi libica del 2011;

- 0,0089 euro per far fronte all'alluvione che ha colpito la Liguria e la Toscana nel novembre 2011;

- 0,082 euro per il decreto "Salva Italia" nel dicembre 2011;

- 0,02 euro per far fronte al terremoto dell'Emilia del 2012.

Il totale è di circa 0,41 euro, cui vanno aggiunte, a far data dal 1999, le tasse regionali e l'imposta di fabbricazione sui carburanti, per un totale finale di accise gravanti sui prodotti della rete distributiva dei carburanti in Italia, che ad oggi risulta pari ai valori riportati nella seguente tabella.

Aliquote di imposta vigenti

Prodotto	Unità	Importo
Benzina	euro/1.000 litri	728,40
Gasolio	euro/1.000 litri	617,40
Gpl	euro/1.000 kg	267,77
	euro/1.000 litri	147,27
Metano	euro/metro cubo	0,00331
Lubrificanti	euro/1.000 kg	750,00

Su queste imposte viene applicata anche l'IVA al 21%, che grava per circa 15 cent nel primo caso e 13 cent nel secondo.

Dopo la revisione o l'abolizione da parte di alcune Regioni, di parte o delle intere addizionali di accisa gravanti sul pro-

dotto benzina, dall'inizio dell'anno il quadro delle imposte regionali vigenti su tale prodotto è così strutturato:

Accise benzina e addizionali - euro/litro

Regione	Base	Addizionale	Totale
Abruzzo	0,7284	0,0000	0,7284
Basilicata	0,7284	0,0000	0,7284
Calabria	0,7284	0,0258	0,7542
Emilia Romagna	0,7284	0,0000	0,7284
Friulia Venezia Giulia	0,7284	0,0000	0,7284
Lazio	0,7284	0,0258	0,7542
Liguria	0,7284	0,0500	0,7784
Lombardia	0,7284	0,0000	0,7284
Marche	0,7284	0,0200	0,7484
Molise	0,7284	0,0258	0,7542
Piemonte	0,7284	0,0260	0,7544
Puglia	0,7284	0,0000	0,7284
Sardegna	0,7284	0,0000	0,7284
Sicilia	0,7284	0,0000	0,7284
Toscana	0,7284	0,0000	0,7284
Umbria	0,7284	0,0250	0,7534
Val d'Aosta	0,7284	0,0000	0,7284
Veneto	0,7284	0,0000	0,7284
ITALIA	0,7284	0,0100	0,7379

L'accisa costituisce dunque una delle principali entrate nel bilancio di un paese e, quindi, per poter rendere equilibrato il mercato unico europeo si è introdotto a livello comunitario un tentativo di armonizzazione delle accise.

Le disposizioni dell'Unione sulla "armonizzazione" delle accise sugli oli minerali fissano però esclusivamente delle aliquote

minime, determinate in 359 euro per 1.000 litri per la benzina, in 330 euro per 1.000 litri per il gasolio ed in 125 euro per 1.000 chilogrammi per il gpl (pari a 68,85 euro per 1.000 litri).

In realtà, il panorama delle accise è assai diversificato tra i Paesi membri: per la benzina si va da un minimo di 0,363 euro/litro per la Bulgaria ad un

massimo di 0,752 euro/litro per l'Olanda, mentre per il gasolio si spazia dal minimo comunitario di 0,330 euro/litro di Bulgaria e Lituania al massimo di 0,697 dell'Inghilterra (in entrambi i casi il valore massimo è pari a più del doppio del valore minimo).

La media aritmetica comunitaria è di 0,544 euro/litro per la benzina e di 0,424 per il gasolio.

Aliquote di accisa vigenti al 14 Gennaio 2013
Euro / Litro

Paese	Benzina	Paese	Gasolio
Olanda	0,752	Inghilterra	0,697
Italia (*)	0,738	Italia	0,617
Inghilterra	0,697	Svezia	0,563
Grecia	0,684	Irlanda	0,499
Germania	0,655	Germania	0,470
Svezia	0,653	Finlandia	0,463
Finlandia	0,624	Slovenia	0,456
Belgio	0,614	Olanda	0,446
Francia	0,613	Francia	0,440
Irlanda	0,608	Austria	0,437
Danimarca	0,591	Belgio	0,428
Slovenia	0,585	Cechia	0,428
Portogallo	0,584	Cipro	0,411
Slovacchia	0,570	Slovacchia	0,406
Austria	0,526	Danimarca	0,404
Cechia	0,501	Estonia	0,393
Malta	0,469	Malta	0,382
Spagna	0,464	Ungheria	0,382
Lussemburgo	0,462	Spagna	0,369
Cipro	0,440	Portogallo	0,366
Lettonia	0,435	Lettonia	0,355
Lituania	0,434	Polonia	0,353
Estonia	0,423	Grecia	0,344
Ungheria	0,415	Romania	0,341
Polonia	0,405	Lussemburgo	0,336
Romania	0,371	Bulgaria	0,330
Bulgaria	0,363	Lituania	0,330

(*) comprese le addizionali regionali

L'Italia si piazza al secondo posto, in un ordine decrescente, per entrambi i prodotti, preceduta solo dall'Olanda per la benzina e dall'Inghilterra per il gasolio.

La così detta "armonizzazione comunitaria" non è però stata completamente bilanciata, poiché l'accisa è una tassa che grava principalmente su prodotti agricoli, energetici e di larghissimo consumo che dipendono quasi completamente

dalla costituzione di un territorio e dalla sua collocazione geografica.

Dunque non è stato possibile compiere una completa armonizzazione, colpendo allo stesso modo tutti i paesi europei con la stessa aliquota di accisa, ma è stato comunque possibile procedere in un percorso simile, armonizzando di pari passo le strutture tributarie interne ai regimi di ogni stato singolo.

Una conclusione che vale per le accise, come si può vedere con chiarezza dalla tabella di seguito riportata, ma altresì per l'imposta sul valore aggiunto. E infatti, su una media aritmetica comunitaria del 21 % (aliquota attualmente vigente per l'Italia, almeno fino a metà anno), l'IVA sui carburanti spazia, infatti, dal 15%, ad esempio, per il Lussemburgo, fino al 27% dell'Ungheria: ossia dodici punti di differenza addirittura.

Aliquote IVA comunitarie al 14 Gennaio 2013

Paesi	Aliquota % IVA
Ungheria	27,0%
Danimarca, Svezia	25,0%
Romania	24,0%
Finlandia, Grecia, Irlanda, Polonia, Portogallo	23,0%
Belgio, Cechia, Italia, Lettonia, Lituania, Olanda, Spagna	21,0%
Austria, Bulgaria, Estonia, Inghilterra, Slovacchia, Slovenia	20,0%
Francia	19,6%
Germania	19,0%
Cipro, Malta	18,0%
Lussemburgo	15,0%

Il gettito fiscale legato alle accise è fondamentale per la fiscalità interna dei singoli Stati membri, in quanto costituisce una parte cospicua delle entrate nel bilancio di ogni Paese. Pertanto, da una parte è stato necessario disciplinare il settore con norme europee applicabili su tutto il territorio dell'Unione (Regolamenti), dall'altra è stato lasciato ampio spazio alla sussidiarietà con il recepimento da parte di ogni Stato membro della direttiva comuni-

taria fondamentale (attualmente la n. 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003), dal momento che le accise concorrono tradizionalmente alla formulazione di scelte politiche, non solamente in campo tributario, ma anche nei settori industriali, energetico, sanitario, sociale, dei trasporti e dell'agricoltura. L'impatto di questo tipo di fiscalità è estremamente pesante perché alcune tipologie di prodotti possono essere colpite sia direttamente (come i prodotti

tipici dell'agricoltura e degli usi alimentari) sia indirettamente quando si colpiscono i prodotti energetici, come quelli legati all'energia elettrica, il gas, gli oli combustibili e i trasporti.

Esistono anche degli strumenti fiscali che ci consentono di alleviare il peso di queste accise. Parliamo in particolare delle accise sul gasolio utilizzato dalle macchine operatrici e negli autotrasporti.

Francesco Campanile

Pierpaolo Trapuzzano

Il futuro dei rappresentanti doganali e dei customs brokers

Napoli 15 Marzo 2013



Nell'ambito del processo di modernizzazione del Codice Doganale Comunitario, culminato nell'adozione del regolamento UE n. 450/2008, viene istituita la figura di rappresentante doganale, definito come un intermediario dell'operatore economico presso le autorità doganali responsabile dell'espletamento di tutti gli atti e le formalità previste dalla normativa doganale.

Il rappresentante doganale costituisce l'anello di congiunzione tra dogana e impresa. Gli operatori economici e commerciali potranno far leva su tale figura per accedere a nuove procedure e facilitazioni doganali.

Il Customs broker ha rivestito fino ad oggi in molti paesi membri dell'Unione un ruolo importante di intermediazione altamente qualificata dell'impresa nei confronti delle dogane e di partner affidabile di queste ultime.

Quale collocazione avrà tale professionista nel nuovo contesto doganale modernizzato e come si concilieranno le sue funzioni con quelle del più generico "rappresentante doganale"?

Sono questi gli interrogativi che sono stati affrontati nel corso del Convegno con un particolare approfondimento della questione del posizionamento del customs broker nell'ambito dell'offerta dei servizi di assistenza doganale alle imprese.

Interventi

Mr. Massimo De Gregorio
Presidente Confiad
On. Cosimo Ventucci
Presidente Federale ANASPED
Mr. Domenico De Crescenzo
Vice Presidente FEDESPEDI
Mr. Alberto Libeccio
Direttore interregionale Agenzia Dogane e Monopoli - Campania e Calabria
On. Cristina Muscardini
Vice Presidente della Commissione Commercio Internazionale - Parlamento Europeo
Mr. Miroslaw Zielinski
Direttore della DG TAXUD
Mr. Giuseppe Peleggi
Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Mr. Giovanni De Mari
Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
Mr. George Zografos
President IFCBA - International Federation of Customs Brokers Association
Mr. Mario Oliveira
Vice Presidente CITI CLECAT - Comité de Liason Européenne des Commissionnaires et Auxiliaires de Transport du marché commun
Mr. Fernando Carmo
Presidente WBCO - World Custom Broker Organization

Il convegno si proponeva di illustrare l'attività professionale degli spedizionieri doganali alla luce delle recenti modifiche apportate nel nuovo codice doganale dell'Unione. I lavori sono stati aperti da Massimo De Gregorio che ha così sintetizzato gli obiettivi del codice doganale dell'Unione e la figura dello spedizioniere doganale.

Il nuovo CDM ha come principali obiettivi:

- eliminare gli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali;
- garantire sicurezza alle frontiere;
- creare un ambiente privo di supporti cartacei;
- armonizzare e standardizzare i controlli doganali operati dagli Stati membri e scongiurare comportamenti anticoncorrenziali ai vari punti di entrata;
- istituire un quadro normativo comune a tutti gli stati membri in materia di gestione del rischio al fine di garantire gli interessi finanziari dell'Unione;
- attuare lo sdoganamento centralizzato.

Esso mira altresì a identificare una serie di operatori sicuri, in possesso di elevati requisiti di sicurezza, ai quali le Amministrazioni delle dogane riconosceranno un trattamento privilegiato, mediante l'accesso a procedure doganali semplificate, la fornitura di informazioni minime ai fini dello sdoganamento, minori controlli e tempi di svincolo delle merci più rapidi.

In tale contesto risulta evidente quanto sia necessario e indispensabile il ruolo dello spedizioniere doganale quale rappresentante doganale: questa figura professionale attualmente è di fatto l'unica davvero qualificata a inter-



loquire con l'Amministrazione doganale per attuare tutte le innovazioni che il CDM imporrà nel 2013 e la sua presenza costituisce infine un'effettiva possibilità di economia per gli operatori commerciali, che altrimenti dovrebbero investire fondi e risorse nell'istituzione, nella formazione e nella gestione di settori interni completamente dedicati.

Il futuro profilo dello spedizioniere doganale dovrà avere i lineamenti di un operatore sicuro, possibilmente certificato AEO e capace di acquisire le competenze necessarie per agire da attore principale all'interno di una costante evoluzione normativa e operativa.

Subito dopo è intervenuto il Presidente Federale On. Cosimo Ventucci che nel corso del breve saluto ha sottolineato il fatto che nel processo di integrazione europea scontiamo ancora oggi la dicotomia tra i Paesi del Nord Europa e Sud Europa confermando le tesi che nei primi decenni del novecento rappresentava il filosofo Max Webber, che ha distanza di un secolo rimangono attuali.

Su questi temi centrali si è avviato un dibattito sul Mercato Interno sulle regole e procedure che devono permettere il buon funzionamento del Mercato Interno anche per evitare il fenomeno di distorsione dei traffici delle merci.

A tal proposito l'On. Muscardini ha affermato: "nel Mercato Interno non possono esserci operatori e consumatori di serie A e di serie B, devono esserci regole comuni che permettano un corretto funzionamento del Mercato Interno. Inoltre c'è anche il problema dell'IVA: in vari Paesi infatti si paga con modalità diverse ed è pensabile che un importatore si rivolga ad una dogana comunitaria dove l'IVA è meno onerosa, dove non ha l'obbligo di anticiparla e dove non c'è necessità di una fidejussione".

In questo contesto illustrato dal vice Presidente della Commissione Commercio Internazionale al Parlamento europeo, è intervenuto il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dott. Giuseppe Peleggi, che ha replicato come la dogana italiana sia tra le più stimate non solo in Europa ma nel mondo e sia quella con il maggior numero di gemellaggi avviati, da ultimo il gruppo Balcani Italia.

Ha inoltre proseguito ribadendo che per superare le criticità del Sistema Italia, sottolineando che l'Italia è l'unico paese membro ad avere 18 enti di controllo che intervengono nella fase di sdoganamento, la dogana italiana per prima in Europa ha avviato lo sportello unico telematico con la sperimentazione nel porto di Ravenna informando i presenti

che sarà a breve estesa a tutti i porti e aeroporti italiani.

Il Presidente De Mari nel suo intervento ha sottolineato che: "In Europa non è stata realizzata del tutto l'armonizzazione di norme e procedure che, anche a causa dell'esistenza di realtà socio-economiche assai eterogenee tra i singoli Stati membri, pregiudica il buon funzionamento del mercato interno. Tale mancata armonizzazione anzi, costituisce un fattore di distorsione dei traffici che penalizza i nostri porti e più in generale il sistema Italia. Attualmente non esiste nell'Unione europea un'analisi dei rischi comune e pertanto i singoli Stati membri effettuano i controlli secondo modalità e tempi diversi in cui prevalgono in molti casi gli interessi nazionali su quel-



li dell'UE. Per questo la standardizzazione dei controlli a livello comunitario e l'armonizzazione dell'analisi dei rischi è un obietti-

vo fondamentale che va perseguito" - ha spiegato Giovanni De Mari, Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.

In questo contesto assume un ruolo chiave il rappresentante doganale, che costituisce l'anello di congiunzione tra dogana e impresa. Il customs broker (spedizioniere doganale o doganalista) ha rivestito fino ad oggi in molti paesi membri dell'Unione un ruolo importante di intermediazione altamente qualificata dell'impresa nei confronti delle dogane e di partner affidabile di queste ultime per l'internazionalizzazione".

Sono intervenuti tra gli altri gli esponenti della Confiad, dell'Anasped, della Fedespedi, dell'International Customs Broker Association.

Confiad Confederazione Internazionale degli Agenti Doganali

CONFIAD, Confederazione Internazionale degli Agenti Doganali, è stata fondata nel 1982 per dare una voce europea agli spedizionieri doganali stabiliti negli Stati membri dell'U.E. Successivamente ha consentito di partecipare alla sua organizzazione anche le associazioni di spedizionieri doganali di altri Stati non membri dell'U.E.

CONFIAD oggi è una rete Pan europea di associazioni che rappresentano gli interessi degli spedizionieri doganali a livello nazionale. Gli scopi della Confederazione sono la difesa ed il coordinamento degli interessi dei membri delle organizzazioni, al fine del raggiungimento di un'ampia convergenza legislativa, regolamentare e professionale tra i servizi di intermediazione doganale offerti nei Paesi di stabilimento dei suoi membri. Ad oggi, la CONFIAD incorpora circa 20.000 aziende (principalmente piccole e medie imprese) attive nel settore dei servizi doganali ed impiegano circa 250.000 lavoratori in tutta l'UE.

CONFIAD International Confederation of Customs Agents, was founded in 1982 to give a European voice to the Customs Brokers established in the EU member States. Subsequently, it has enlarged its membership also to customs brokers associations of other non-EU member countries.

CONFIAD is today a paneuropean network of associations representing at national level the interests of customs brokers. The Confederation's purpose is to defend and co-ordinate the interests of the its members in order to reach a large legislative, regulatory and professional convergence among the customs brokerage services offered in the countries where its members are established.

To date, CONFIAD represents about 20.000 companies (mainly small and medium enterprises) active in the field of customs services and employing about 250.000 workers both inside and outside the European Union.

“Consignement Stock” in Germania

In un precedente mio articolo ho segnalato ai lettori che i paesi della comunità sono 27 come le opere di Giuseppe Verdi, con un maestro d'orchestra che vive a Bruxelles, ma ogni paese suona un'opera differente, con un evidente risultato tragico.

Ne è prova la differenza di legislazione per l'attivazione di un consignment stock. Infatti in Germania le regole risultano essere completamente differenti da quelle italiane ed a comprova di quanto asserito si riportano di seguito i comportamenti operativi da tenere per l'invio di beni in Germania per lo stoccaggio presso il magazzino dell'acquirente ed utilizzo esclusivo, anche parziale e dilazionato, da parte di quest'ultimo.

È opportuno ricordare che il contratto di “Consignment Stock”, è definibile, per la normativa italiana, come contratto di fornitura con effetti reali differiti. Infatti, gli effetti traslativi si realizzano successivamente, all'atto del prelievo dei beni da parte del compratore e, in ogni caso, entro il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione.

Il fornitore invia beni presso un deposito dell'acquirente o di un terzo, ma comunque nella piena disponibilità dell'acquirente e a spese di quest'ultimo, dove gli stessi rimangono di proprietà del cedente fino al momento del prelievo da parte dell'acquirente, secondo le proprie esigenze finanziarie e produttive, per la rivendita a terzi, per l'utilizzo nel ciclo produttivo...

NORMATIVA ITALIANA

Invio dei beni all'estero

Il cedente nazionale invia i beni all'estero, presso un deposito dell'acquirente o di un terzo, nel quale l'acquirente ha l'accesso esclusivo. Si precisa che le spese di giacenza devono essere a carico del potenziale cessionario.

Il cedente Italiano deve annotare l'invio dei beni in apposito registro di cui all'articolo 50 comma 5 del DL 331, convertito in legge 427/93. Si ricorda che l'invio della merce deve essere perfezionata con la fatturazione o con il ritorno entro un anno dalla partenza.

Soltanto all'atto del prelievo dei beni dal deposito il cedente Italiano emette fattura, nei confronti del cliente estero, non imponibile IVA art. 41 legge 427-93, con compilazione del modello INTRASTAT e con scarico del registro di cui all'art. 50 sopra indicato.

NORMATIVA TEDESCA

Inoltro beni in Germania

Secondo la normativa tedesca il consignment stock è consentito solo a condizione che il fornitore italiano dei beni provveda a registrarsi presso l'ufficio finanziario tedesco con acquisizione di partita iva e con la presentazione delle dichiarazioni IVA mensili, annuali e con il conseguente pagamento, entro il 10 di ogni mese successivo, dell'imposta eventualmente dovuta. All'atto della spedizione il cedente dovrà emettere la fattura per la vendita intracomunitaria, non imponibile IVA ai sensi dell'art.

41 del D.L. 331/93, e con compilazione del modello INTRASTAT nei confronti del proprio codice identificativo assegnato in Germania dall'autorità fiscale tedesca, che verrà registrata ai soli fini IVA. Conseguentemente dovrà essere, inoltre, presentata la dichiarazione Intrastat degli acquisti che la ditta italiana, identificata in Germania, effettua dall'Italia.

Fatturazione della fornitura

Il cessionario con la partita IVA tedesca emette la fattura nei confronti del cessionario in relazione ai beni prelevati da quest'ultimo, con IVA tedesca.

(MwSt – Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer), infatti non è prevista l'emissione di auto fattura da parte del cessionario finale, da registrare solamente in contabilità generale. Detta fattura andrà registrata dal cedente italiano ai soli fini civilistici.

Conclusioni

A questo punto non ci resta che auspicare una inversione di rotta della Commissione che dovrebbe eliminare la pubblicazione di Direttive Comunitarie, per evitare che le stesse vengono poi recepite da ogni Paese Comunitario con disposizioni di attuazione differenti da paese a paese. Sostituendo le stesse con Regolamenti comunitari indicanti specifici e obbligatori comportamenti in relazione all'imposte indirette, non ci sarebbero differenze comportamentali.

Da parte dello scrivente non resta che dire: *Inshallah!*

Andrea Toscano

Giurisprudenza com

Corte di Giustizia, Sez. I^a, sentenza 17/1/2013, causa C 361/11 - Pres. Tizzano, Rel. Safjan - Hewlett & Packard Europe BV c/ Inspecteur van de Belastingdienst/ Douane West, kantoor Hoofddorp

Classificazione doganale in base alla nomenclatura combinata - Stampanti multifunzione costituite dall'assemblaggio di un modulo di stampa laser e di un modulo digitale, con funzione di copiatura - Sottovoce 8443 31 91 - Validità del regolamento (CE) n. 1031/2008

È valido il regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella parte in cui classifica nella sottovoce 8443 31 91 della nomenclatura combinata delle stampanti multifunzione costituite dall'assemblaggio di un modulo di stampa laser e di un modulo digitale, con funzione di copiatrice.

La Corte di Giustizia era stata investita della questione circa la validità del Regolamento CE n. 1031/2008 nella misura in cui classifica nella sottovoce 8443 3191 della NC stampanti multifunzione, costituite dall'assemblaggio di un modulo di stampa laser e di un modulo a scansione, con funzione di copia, immesse in libera pratica dalla He-

wlett & Packard nel mese di aprile del 2009.

Al riguardo i giudici comunitari hanno, da una parte, osservato come fosse pacifico che, alla data della loro immissione in libera pratica, talune stampanti multifunzione erano state classificate nella sottovoce 8443 3191 della NC, soggetta ad un dazio doganale del 6%.

D'altra parte, la Corte ha anche constatato che tale sottovoce 8443 3191 non esisteva nella versione della NC applicabile fino al 31/12/2006. Essa è stata infatti introdotta in quest'ultima dal regolamento n. 1549/2006 ed è stata riportata nel regolamento n. 1031/2008, mentre fino al 31/12/2006, stampanti multifunzione del genere di quelle importate da Hewlett & Packard, secondo le loro caratteristiche e le loro proprietà oggettive, potevano essere classificate nelle sottovoci 8471 6020 o 9009 1100, che prevedevano un'esenzione dai dazi doganali.

Ne derivava che, se tali stampanti fossero state classificate prima del 1° gennaio 2007 nella sottovoce 8471 6020 della NC, il dazio doganale sarebbe passato, in seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 1549/2006, dallo 0% al 6%.

Il giudice del rinvio chiedeva pertanto alla Corte di Giustizia se, in tale ipotesi, modificando la NC con il regolamento n. 1549/2006, la Commissione Europea avesse agito in violazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 2658/87, ai sensi

del quale tale istituzione non può adottare regolamenti che modifichino le aliquote dei dazi doganali.

La Corte ha risposto negativamente in quanto emergeva dalle caratteristiche delle stampanti oggetto del procedimento principale che esse svolgevano diverse funzioni, cioè la scansione, la stampa, la copia nonché, per talune, la trasmissione di telefax, nessuna delle quali poteva essere considerata atta a conferire loro il carattere essenziale.

In tali circostanze, se le stampanti di cui trattasi nel procedimento principale fossero state importate anteriormente al 1° gennaio 2007, esse sarebbero state classificate, in applicazione della giurisprudenza della Corte, nella sottovoce 9009 12 00 della NC, con dazio al 6% e non nelle sottovoci 8471 6020 o 9009 1100, che prevedevano un'esenzione dai dazi doganali.

Pertanto, ad avviso della Corte, classificando stampanti multifunzione come quelle che sono oggetto della controversia principale nella sottovoce 8443 3191 della NC, la Commissione non ha modificato il dazio doganale del 6% che era loro applicabile. Tale Istituzione non ha quindi ecceduto i limiti dei poteri ad essa conferiti dall'articolo 9 del regolamento n. 2658/87.

TAR Lazio, sez. II, sentenza 11/2/2013, n. 1451 - Pres. Tosti, Rel. Polidori - G.M. S.p.a. c/ Agenzia delle Dogane Autorizzazione alla procedura

unitaria e nazionale

domiciliata – Sospensione – Per la pendenza di procedimenti penali relativi alla presunta evasione di imposte dirette – Illegittimità

È illegittima e deve pertanto essere annullata la determinazione del Direttore Generale dell' Agenzia delle Dogane prot. n. 158326/RU del 14 dicembre 2010, nella parte in cui prevede che l' autorizzazione alla procedura semplificata è sospesa se il titolare dell' autorizzazione abbia commesso un atto passibile di procedimento penale e connesso ad una violazione "delle norme ... fiscali e di ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane", stante la tassatività delle situazioni (previste dall' art. 253-quinquies, comma 1, del Regolamento n. 2454/1993) che giustificano la sospensione dell' autorizzazione alla procedura di domiciliatio-
ne, connesse esclusivamente ad una "violazione delle norme doganali".

Il T.A.R. del Lazio è stato chiamato a giudicare della legittimità di un provvedimento di sospensione della procedura di domiciliatio-

ne di una società che, ai sensi degli artt. 6 e 25 del D. Lgs. 231/2001, era oggetto di procedimento penale unitamente ai suoi legali rappresentanti per la presunta omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi ovvero falsità di esse.

Nel dichiarare illegittimo il provvedimento, motivato col richiamo all' art. 8 della determi-

nazione del Direttore Generale dell' Agenzia delle Dogane prot. n. 158326/RU del 14 dicembre 2010 (che prevede che l' autorizzazione alla procedura semplificata è sospesa se il titolare dell' autorizzazione abbia commesso un atto passibile di procedimento penale e connesso ad una violazione "delle norme ... fiscali e di ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane"), il T.A.R. ha osservato che la tassatività delle situazioni - previste dall' art. 253-quinquies, comma 1, del Regolamento n. 2454/1993 - che giustificano la sospensione dell' autorizzazione alla procedura di domiciliatio-

ne, connesse esclusivamente ad una "violazione delle norme doganali". Inoltre la tesi della tassatività delle situazioni che giustificano la sospensione dell' autorizzazione risulta recepita dalla stessa Amministrazione doganale nella nota del Direttore centrale dell' Agenzia delle Dogane prot. 14958/RU del 16 dicembre 2011, ove si afferma chiaramente che "la Commissione Europea ... ha ribadito che la sospensione o la revoca delle autorizzazioni esistenti è possibile solo nei casi previsti dagli artt. dal 253-quinquies al 253-octies del Reg. CEE 2454/1993").

Ne consegue che la pendenza dei procedimenti penali suddetti - ad avviso dei giudici amministrativi - non costituiva presupposto sufficiente per l' adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell' art. 253-

quinquies, comma 1, del Regolamento n. 2454/1993, perché tali procedimenti non riguardano reati conseguenti alla violazione delle norme doganali.

Il Collegio ha poi osservato che la sospensione dell' autorizzazione, disposta dal provvedimento impugnato, non avrebbe potuto giustificarsi nemmeno in base alla lettera a) del comma 1 dell' art. 253-quinquies del Regolamento n. 2454/1993, ove si prevede che la misura cautelare possa essere applicata in caso di inosservanza dei criteri e delle condizioni che devono essere verificate al momento del suo rilascio.

Infatti l' art. 14-nonies del citato regolamento prevede che la domanda di autorizzazione possa essere respinta se nei tre anni precedenti alla sua presentazione il richiedente abbia commesso una violazione grave o ripetuta della normativa doganale. Pertanto, anche ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, possono ostare solo violazioni della normativa doganale e non di altro genere, non essendovi alcuna possibilità di prevedere alcunché di diverso.

Tenuto conto di quanto precede - e, in particolare, del fatto che l' impugnato provvedimento cautelare è stato adottato facendo puntuale applicazione dell' art. 8 della determinazione del direttore dell' Agenzia delle Dogane prot. n. 158326/RU del 14 dicembre 2010 - il T.A.R. ha accolto il ricorso, disponendo l' annullamento del provvedimento

di sospensione e, inoltre, dell'art. 8 della determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 158326/RU del 14 dicembre 2010, nella parte in cui si prevede che l'autorizzazione alla procedura semplificata è sospesa se il titolare dell'autorizzazione abbia commesso un atto passibile di procedimento penale e connesso ad una violazione "delle norme ... fiscali e di ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane".

C.T.R. Firenze, Sez. XVII, sentenza 12/12/2012, n. 203 – Pres. De Simone, Rel. Baldini – Ufficio delle Dogane di Pisa c/R. s.r.l.

Depositi Iva – Merce asseritamente non introdotta – Recu-

pero dell'imposta sul valore aggiunto già assolta mediante autofattura all'estrazione – Illegittimità

Il sistema di autofatturazione rappresenta una modalità di pagamento dell'IVA del tutto equivalente all'assolvimento dell'imposta in dogana, sicché l'atto di accertamento con cui l'autorità doganale chiede il pagamento di tale imposta sul presupposto che le merci non sarebbero mai state fisicamente introdotte in deposito è illegittimo per violazione del meccanismo di neutralità su cui si fonda il tributo.

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, ponendosi in consapevole contrasto

con la giurisprudenza della Cassazione, ha affermato il principio di cui in massima rilevando che la Corte di Giustizia ha costantemente osservato che il principio di neutralità dell'IVA è assoluto e che non può essere recuperata l'imposta già assolta con i meccanismi ad essa propri.

Inoltre, nessun vantaggio deriverebbe dall'Erario da un accertamento siffatto (emanato nella specie nel periodo in cui era esercitabile il diritto a detrazione): infatti l'IVA dovuta in dogana risulterebbe immediatamente detraibile da parte dell'importatore, con conseguente assenza di gettito per l'Erario.

Alessandro Fruscione

Studio Santacroce-Procida-Fruscione



banco costa insurance broker s.p.a.

In collaborazione con il **Centro Studi e Servizi del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali** abbiamo studiato e definito con i **Lloyd's di Londra** la

Polizza di Responsabilità del Doganalista

- Responsabilità professionale degli operatori ausiliari del trasporto (spedizionieri/vettori terrestri/operatori della logistica/NVOCC)
- Responsabilità professionale degli Operatori Portuali e Terminalistici
- Coperture assicurative per qualsiasi tipologia di merce trasportata
- Garanzie fidejussorie a favore delle Dogane, Incendio e Furto magazzini, responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera.

Via Pammatone, 2/19 - 16121 Genova - Italy

Tel. +39 0105631765 - Fax +39 010566407 - e-mail: doganalisti@bancostains.it

www.bancosta.it/doganalista

